



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
“ORIANI-MAZZINI”

Istituto Professionale di Stato per i Servizi commerciali e per la sanità e l'assistenza sociale
Istruzione e Formazione Professionale Regionale

Codice fiscale: 80124410152	SITO SCUOLA: www.orianimazzini.gov.it
Codice meccanografico: MIIS059003	Codice meccanografico Professionale: MIRC059012

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC): miis059003@pec.istruzione.it

A.S. 2020/2021
DATA: 16 Marzo 2021
CIRCOLARE N. 300
OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE “Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida – D.M. 182/2020” – Trasmissione slides

Al personale docente

E, p.c.

Al DSGA

Al sito web

Con la presente si trasmettono, di seguito, le slides relative al corso di formazione di cui all'oggetto.

Distinti saluti

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Lamberti
(Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 combinato con il CAD)

«IL DECRETO LEGISLATIVO n. 96 del 2019»



Milano, febbraio 2021
Istituto Superiore «Oriani Mazzini»

Relatore: Jessica Sala - jessica.sala@istruzione.it

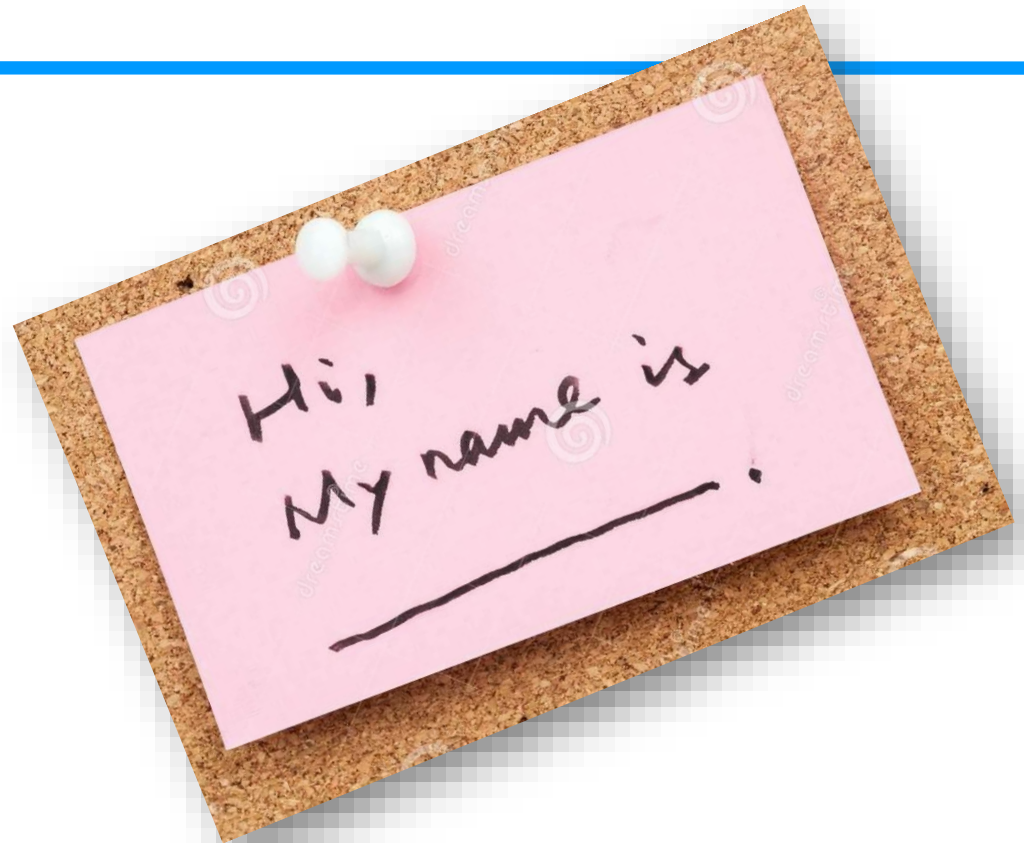
CALENDARIO DEGLI INCONTRI



04 febbraio 2021: «Il Decreto Legislativo n. 96 del 2019» dalle ore 16.00 alle ore 18.00

09 e 11 febbraio 2021: «*Il Nuovo PEI in ottica ICF: una presentazione*» dalle ore 16.00 alle ore 18.30

16 febbraio 2021: attività laboratoriale
compilazione di alcune sezioni del nuovo PEI, dalle
15.30 alle ore 18.30



PRESENTIAMOCI

FOCUS

***DECRETO LEGISLATIVO n. 96 del 28.08.2019 →
TESTO CON CORRETTIVI E INTEGRAZIONI
al D.Lgs. n. 66/2017***



NOVITÀ E ATTUAZIONE DEL RINOVELLATO DECRETO LEGISLATIVO n. 66/2017

**VEDERE LE NOVITÀ
PRINCIPALI SCOPRENDO
INSIEME LE MODIFICHE E I
CAMBIAMENTI INTRODOTTI**

DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, n. 66

«Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, emanato ai sensi dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n.107»



D. Lgs. n. 66/2017

Il decreto ha inteso rafforzare l'inclusione scolastica degli alunni portatori di disabilità, attraverso il coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche. Tale obiettivo è affidato a molteplici strategie fra cui, innanzitutto:

- la ridefinizione dei compiti dello Stato e degli enti locali;
- l'istituzione dell'Osservatorio Permanente per l'inclusione
- la nuova documentazione
- la domanda di accertamento
- la formazione dei docenti

LE NUOVE DISPOSIZIONI DOVEVANO ENTRARE IN VIGORE IN MOMENTI DIVERSI

- 1^settembre 2017: alcuni articoli d.lgs. n. 66/2017 (GLIR e GLI) e gli art. del d.lgs. n. 62/2017 riferiti al primo ciclo di istruzione
- 1^settembre 2018: previsioni relative al nuovo esame di Stato del secondo ciclo di istruzione, di cui al d.lgs. n. 62/2017
- 1^gennaio 2019: previsioni relative alla certificazione, al profilo di funzionamento, al progetto individuale, al piano educativo individualizzato e richiesta/assegnazione delle risorse per il sostegno didattico; istituzione dei GIT, di cui all'art. 5, commi 1 - 5, all'art. 6, all'art. 7, comma 1, all'art. 10

ALCUNE RIFLESSIONI SULLE TEMPISTICHE



Entrata in vigore

Inizialmente: 1 gennaio 2019

Poi...

Legge n. 145/2018 - Legge di Bilancio «*comma 1138 proroga al 01/09/2019 l'entrata in vigore di alcune delle novità ed abrogazioni previste nel D.lgs. n. 66/2017*»

Quindi dall'a.s. 2019-2020

Fino a tale data rimangono in vigore la normativa attuale e le consuete modalità di stesura del PEI

BOZZA DLgs. . n. 96/2019 - 20.05.2019

La versione definitiva
del Decreto
Legislativo n. 96 del
2019 **differisce di** 
poco, nella sostanza,
rispetto alla prima
bozza del 20 maggio
2019

inserito il riferimento alla
richiesta delle ore di
sostegno nel PEI



nessuna aggiunta invece in
merito alla CONTINUITA'
dei docenti di sostegno di
RUOLO

NUOVI SCENARI

**DECRETO LEGISLATIVO n. 96 del
28.08.2019→ TESTO CON CORRETTIVI E
INTEGRAZIONI al D.lgs. n. 66/2017**



DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 2019, n. 96

«Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107».



Articoli

Capo I Principi generali

1

2

Capo II Prestazioni e indicatori di qualità dell'inclusione scolastica

3

4

Capo III Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica

5

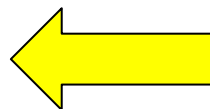
Capo IV Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione

11

Capo V Formazione iniziale dei docenti per il sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

12

Capo VI Ulteriori disposizioni



UNO SGUARDO
DI SINTESI



DLgs. n. 96/2019

Il nuovo Decreto
Inclusione, D. Lgs. n.
96 del 7 agosto 2019
amplia la prospettiva
inclusiva e introduce
significative novità
relative alla *governance*
per l'integrazione.



DLgs. n. 96/2019

Le novità introdotte riguardano molteplici aspetti di cui si evidenziano quelli di maggiore impatto a livello pedagogico e didattico:

- - il **principio della corresponsabilità educativa** che richiama l'intera comunità scolastica all'adozione di strategie, interventi, scelte operative volte al soddisfacimento dei bisogni educativi individuali e al pieno coinvolgimento del team docente o del consiglio di classe nel progetto di inclusione;



DLgs. n. 96/2019

- L'estensione dell'approccio bio-psico-sociale del modello ICF anche nella fase di accertamento della condizione di **disabilità** in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica.
- Si tratta di un'innovazione di grande rilievo pedagogico in quanto il modello ICF permette di delineare **un quadro completo e funzionale dell'alunno** non solo a livello scolastico ma anche a livello personale e familiare, tenendo conto delle strutture corporee, dell'attività e della partecipazione alla vita sociale, fornendo le modalità per descrivere l'impatto dei fattori ambientali/contextuali in termini di facilitatori o barriere alla partecipazione dell'alunno.



DLgs. n. 96/2019

- Il **Profilo di funzionamento**, che **ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale**, costituisce il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del PEI, da aggiornare al passaggio da un grado d'istruzione a quello successivo.
- Tale Profilo definisce la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica.



ARTICOLO 1

«PRINCIPI E FINALITÀ»

Art. 1. Principi e finalità

L'inclusione scolastica:

- a) riguarda le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto **all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole**, nella prospettiva della migliore qualità di vita;
 - b) si realizza nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curriculum delle istituzioni scolastiche, nonché attraverso la definizione e la condivisione del progetto individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio;
 - c) **costituisce** impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica le quali, nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il successo formativo delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.
2. Il presente decreto promuove **la partecipazione della famiglia**, (...)

DUE TERMINI IMPORTANTI

AUTODETERMINAZIONE

La possibilità di scelta, espressione della «libertà» dell'uomo (responsabilità)



ACCOMODAMENTO RAGIONEVOLE

La Convenzione O.N.U. per i diritti delle persone con disabilità, ratificata in Italia con Legge n.19 del 2009, definisce (art. 2) «*l'accomodamento ragionevole come un insieme "delle modifiche e degli adattamenti necessari e appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo, adottati ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali"*»

AMBITO SOGGETTIVO E OGGETTIVO DEL DECRETO LEGISLATIVO n. 96/2019 - art. 2

- si applica esclusivamente agli alunni con disabilità certificata, ai sensi della Legge n.104 del 1992, art. 3
- per favorire e sostenere lo sviluppo delle potenzialità di ciascun alunno

ARTICOLO 2, c.1

«AMBITO DI APPLICAZIONE»

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano esclusivamente alle bambine e ai bambini della scuola dell'infanzia, alle alunne e agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, alle studentesse e agli studenti della scuola secondaria di secondo grado **certificati, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,** al fine di promuovere e garantire il diritto all'educazione, all'istruzione e alla formazione.

ARTICOLO 2, c.1

«AMBITO DI APPLICAZIONE»

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano esclusivamente alle bambine e ai bambini della scuola dell'infanzia, alle alunne e agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, alle studentesse e agli studenti della scuola secondaria di secondo **grado certificati, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,** al fine di promuovere e garantire il diritto all'educazione, all'istruzione e alla formazione.

ARTICOLO 2, c.2

«AMBITO DI APPLICAZIONE»

(soppresso)

«2. L'inclusione scolastica è attuata attraverso la definizione e la condivisione del **Piano Educativo Individualizzato (PEI)** quale parte integrante del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, come modificato dal presente decreto»

Per il legislatore quindi il PEI non è un accessorio rispetto al processo di inclusione degli studenti con disabilità, bensì **uno strumento di progettazione** attraverso il quale attuare e promuovere l'inclusione scolastica.

Inoltre il PEI va considerato come un segmento di un più ampio e generale progetto finalizzato non solo all'inclusione scolastica ma alla promozione della qualità della vita degli studenti con disabilità che si formalizza con la redazione del Progetto Individuale da parte dell'ente locale su richiesta della famiglia.

ART. 3 PRESTAZIONI E COMPETENZE

Le competenze in merito all'inclusione sono ripartite fra:

- Stato (tramite l'amministrazione scolastica)
- Regioni
- Enti locali



ARTICOLO 3 «PRESTAZIONI E COMPETENZE»

3. **Entro 180 giorni dalla data** di entrata in vigore del presente decreto, **QUINDI IL 10 MARZO 2020**, con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, **su proposta del MIUR di concerto con MEF, sentita la Conferenza Unificata** di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità per l'attuazione di: **ASSEGNAZIONE DEI COLLABORATORI SCOLASTICI NELLA SCUOLA STATALE PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI ASSISTENZA PREVISTI DAL PROFILO PROFESSIONALE, NEL RISPETTO DEL GENERE**



ARTICOLO 3 «PRESTAZIONI E COMPETENZE»

4. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto QUINDI IL 10 MARZO 2020, con intesa in sede di Conferenza Unificata (...), **sono individuati i criteri** per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale **della definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale...**

anche attraverso la previsione di specifici **percorsi formativi propedeutici** allo svolgimento dei compiti assegnati, nel rispetto comunque degli ambiti di competenza della contrattazione collettiva e nei limiti dell'autorizzazione di spesa

Capo II

Prestazioni e indicatori di qualità dell'inclusione scolastica

**DEFINIZIONE DEI
PROFILI
PROFESSIONALI E
PERCORSO
FORMATIVO
PERSONALE PER
L'ASSISTENZA
ALL'AUTONOMIA E
ALLA COMUNICAZIONE
PERSONALE**

PERSONALE EDUCATIVO E/O ADDETTO ALL'ASSISTENZA E ALL'AUTONOMIA DELL'ALUNNO CON DISABILITA': OCCORRE FARE CHIAREZZA

Assistenti

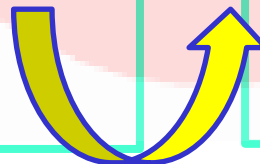
Devono essere:

- adeguatamente formati
- incaricati dei compiti (Legge 104/1992, art. 13 c.3):
 - di assistenza all'autonomia personale e/o
 - di assistenza alla comunicazione personale

Visione distorta...

Gli assistenti:

- spesso sono impropriamente richiesti per integrare le risorse di sostegno
- ritenuti «interscambiabili» con il docente di sostegno
- insieme al docente di sostegno, considerati le uniche figure che si occupano dell'alunno con disabilità



ARTICOLO 3 «PRESTAZIONI E COMPETENZE»

a) gli interventi necessari **per garantire l'assistenza di loro competenza**, inclusa l'assegnazione del personale, come previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104

b) **i servizi per il trasporto** per l'inclusione scolastica, come garantiti dall'articolo 8, comma 1, lettera g), della legge 5 febbraio 1992, n. 104,

c) **l'accessibilità e la fruibilità fisica, senso percettiva e comunicativa degli spazi e degli strumenti delle istituzioni scolastiche statali** di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

5. Gli Enti territoriali, nel rispetto del riparto delle competenze provvedono ad assicurare, nei limiti delle risorse disponibili:

DOCUMENTAZIONE E RICONOSCIMENTO DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'



Cambia la procedura di certificazione prevista dal D.lgs. n. 66/2017

Restano i documenti previsti dal D.lgs. n. 66/2017

DOCUMENTAZIONE E RICONOSCIMENTO DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

RISPETTO AL PRECEDENTE DECRETO

VI È UNA NUOVA PROCEDURA DI
CERTIFICAZIONE

MA

RESTANO I DOCUMENTI PREVISTI
DAL DLgs. n. 66/2017



DOCUMENTAZIONE E RICONOSCIMENTO DELLA DISABILITÀ



1. La domanda per l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica:

- ✓ **corredata di certificato medico diagnostico-funzionale (ASL)** contenente
- ✓ **la diagnosi clinica e gli elementi attinenti alla valutazione del funzionamento** a cura della Azienda sanitaria locale
- ✓ **è presentata all'INPS**, che vi dà riscontro non **oltre trenta giorni** dalla data di presentazione

Capo III

Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica

Art. 5

**Commissioni mediche.
Modifiche alla legge 5
febbraio 1992, n. 104**



LA COMMISSIONE MEDICO-LEGALE

COMMISSIONI
MEDICHE

- LE COMMISSIONI MEDICHE INPS, SU RICHIESTA DELLA FAMIGLIA

RILASCIANO

- L'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI DISABILITA' IN ETA' EVOLUTIVA AI FINI DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA

PROPEDEUTICO

- TALE ACCERTAMENTO E' PROPEDEUTICO ALLA REDAZIONE DEL PROFILO DI FUNZIONAMENTO, PREDISPOSTO SECONDO I CRITERI DELL'ICF
- **AI FINI DELLA FORMULAZIONE DEL PEI,** FACENTE PARTE DEL PROGETTO INDIVIDUALE

PROFILO DI FUNZIONAMENTO

Redatto secondo i criteri del

Modello bio-psico-sociale dell'CF dall'Unità di Valutazione
Multidisciplinare



CHE SOSTITUISCE

DIAGNOSI FUNZIONALE

PROFILO DINAMICO FUNZIONALE

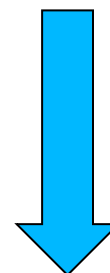
previsti dall'art. 12, cc. 5 e 6, della Legge 104/1992



DOCUMENTAZIONE E RICONOSCIMENTO DELLA DISABILITÀ

- a) **uno specialista in neuropsichiatria infantile o un medico specialista**, esperto nella patologia che connota lo stato di salute del minore;
- b) almeno **due delle seguenti figure**:
- un esercente di professione sanitaria (area della riabilitazione)
 - uno psicologo dell'età evolutiva
 - un assistente sociale o un pedagogista o un altro delegato, in possesso di specifica qualificazione professionale, in rappresentanza dell'Ente locale di competenza.

CHI HA IL COMPITO DI
STILARE IL PROFILO DI
FUNZIONAMENTO?



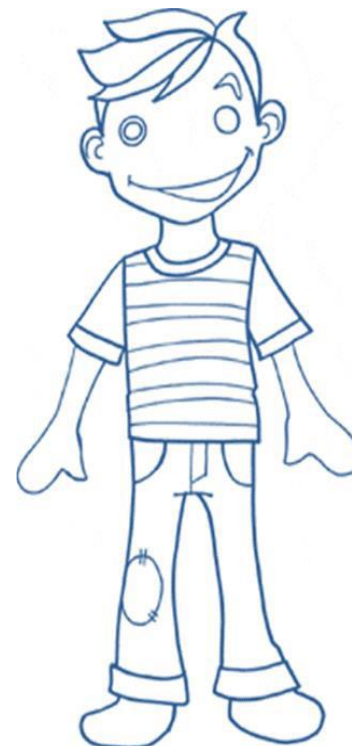
L'UNITÀ DI
VALUTAZIONE
MULTIDISCIPLINARE



PROFILO DI FUNZIONAMENTO art. 5, c. 4

- **E' propedeutico** e necessario alla predisposizione del **Piano educativo individualizzato (PEI)** e del **Progetto individuale**
- Esso **definisce**:
 - b) anche le *competenze professionali*
 - b1) la *tipologia delle misure di sostegno* e delle risorse strutturali utili per l'inclusione scolastica
 - d) è *aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione*, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona

4. IL PROFILO DI FUNZIONAMENTO

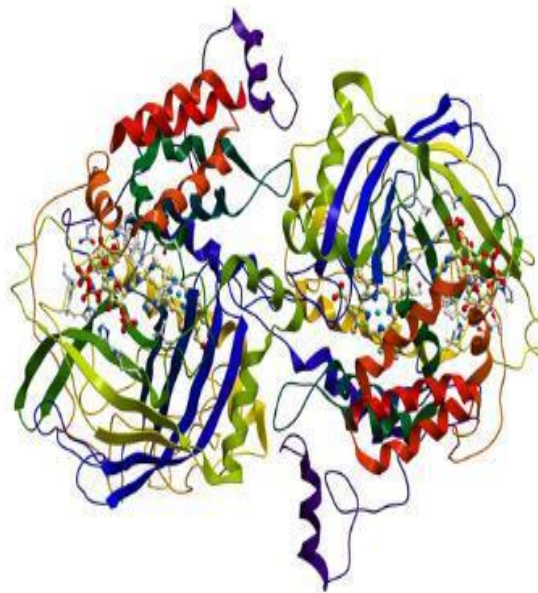


PROFILO DI FUNZIONAMENTO art. 5, c. 4

c) **E' redatto con la collaborazione:**

- dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale dell'alunno
- **dalla studentessa o dallo studente con disabilità**, nel rispetto del diritto di autodeterminazione nella massima misura possibile
- **con la partecipazione del dirigente scolastico** ovvero di un docente specializzato sul sostegno didattico, dell'istituzione scolastica ove è iscritto l'alunno

4. IL PROFILO DI FUNZIONAMENTO



PROFILO DI FUNZIONAMENTO

**CHE COSA CONTIENE IL PROFILO DI
FUNZIONAMENTO?**

COME SARÀ REDATTO?

QUALI I CRITERI PER LA SUA REDAZIONE?

**PER RISPONDERE A QUESTE DOMANDE SI DEVE
LEGGERE QUANTO CONTENUTO NEL D.lgs. n. 96/2019**

PROFILO DI FUNZIONAMENTO art.5, c. 6

Un apposito Decreto Interministeriale definirà (entro 180 gg) Linee Guida contenenti:

- a) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione della **certificazione di disabilità in età evolutiva**, ai fini dell'inclusione scolastica, tenuto conto della Classificazione internazionale delle malattie (ICD) e della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'OMS;
- b) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione del Profilo di Funzionamento, tenuto conto della classificazione ICF dell'OMS

6-bis. Le Linee guida di cui al comma 6, a fronte di nuove evidenze scientifiche, sono aggiornate con cadenza almeno triennale



PROFILO DI FUNZIONAMENTO: LE LINEE GUIDA

Entro **il 10 marzo 2020**, ossia dopo 180 giorni dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 96/2019,

le suddette LG saranno emanate a cura del Ministro della Salute di concerto:

- **con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**
- **con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali**
- **con il Ministero dell'economia e delle finanze**
- **con il Ministero per la famiglia e le disabilità, per gli affari regionali e le autonomie**

sentito:

- **l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica**

previa:

- **intesa in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni**

ENTRATA IN VIGORE: quando?



ENTRATA IN VIGORE: QUANDO?

Art. 19 del D.Lgs. n. 66/2017

«Decorrenze e norme transitorie»

«1. A decorrere dal 1 ° settembre 2019 il Profilo di funzionamento sostituisce la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale»

**IL TESTO NON VIENE MODIFICATO DAL NUOVO
PROVVEDIMENTO**

**.... ENTRA PERTANTO IN VIGORE ma NON SI APPLICA IN
QUANTO MANCA IL DECRETO ATTUATIVO (Decreto
Interministeriale)**

PROFILO DI FUNZIONAMENTO

2. Le disposizioni **di cui all'articolo 5**, commi da 1 a 5, all'articolo 6, all'articolo 7 e all'articolo 10 **decorrono dal 1° gennaio 2019**



**ENTRA IN VIGORE MA
MANCA IL DECRETO ATTUATIVO**

I DECRETI ATTUATIVI

IL PROGETTO INDIVIDUALE art. 6

1. **E' redatto** dal competente Ente locale d'intesa con la competente Azienda sanitaria locale sulla base del Profilo di funzionamento, su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità

2. Le prestazioni, i servizi e le misure di cui al Progetto individuale sono definite anche con la partecipazione di un rappresentante dell'istituzione scolastica interessata

Capo IV

*Progettazione e
organizzazione scolastica
per l'inclusione*

PROGETTO INDIVIDUALE

Art. 14, comma 2,
Legge n. 328/2000



IL PROGETTO DI VITA

Il PEI diventa PEI-Progetto di vita quando:

- è considerato il PRESENTE nella sua dimensione TRASVERSALE: la vita scolastica, extra, il tempo libero, la vita familiare, ecc.
- è considerato il FUTURO nella sua dimensione LONGITUDINALE: adultità, qualità della vita
- sono presenti interconnessioni tra i contesti di vita e i diversi interventi: famiglia, scuola, comunità di appartenenze, riabilitazione, extrascuola

IL PROGETTO DI VITA

5 DIMENSIONI:

1 Capacità intellettive

2 Comportamento adattivo

3 Partecipazione, interazione e ruoli sociali

4 Salute

5 Contesto



Dimensione longitudinale
per il **PROGETTO DI VITA**

- individuare i bisogni e le aspettative del singolo individuo;
- considerare la persona in divenire, con il diritto ad avere un futuro.

La legge n. 328/2000 prevede che, affinché si ottenga in pieno l'integrazione scolastica, lavorativa, sociale e familiare della persona con disabilità, i singoli vari interventi di integrazione/inclusione siano tra loro coordinati, non solo per evitare inefficaci sovrapposizioni, **ma soprattutto per indirizzare meglio l'insieme di tali interventi verso un'adeguata risposta alle particolari ed individuali esigenze della persona beneficiaria.**



PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO art. 7



PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO art. 7

All'articolo 14, comma 2 («*Progetti individuali per le persone disabili*»), della legge 8 novembre 2000, n. 328, dopo le parole «*valutazione diagnostico-funzionale*» sono aggiunte le seguenti:

«o al **Profilo di funzionamento**» e dopo le parole «Servizio sanitario nazionale» sono aggiunte le seguenti: «, **il Piano educativo individualizzato** a cura delle istituzioni scolastiche».



Decreto
riformato

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

LA RESPONSABILITÀ DELLA
CONVOCAZIONE DEL NUOVO GRUPPO DI
LAVORO PER REDIGERE IL PEI È IN CAPO
ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE.
È LA SCUOLA CHE HA IL COMPITO DI
CONVOCARE

Il DLgs n. 66/2017 non prevede:

- che il DS presieda il GLO e neppure che nomini i componenti
- ma stabilisce chi ne a parte

Il D.I. 182/2020 modifica quanto
indicato dai DLgs. n.66/2017 e
96/2019



**Decreto
riformato**

COMPITO DEL GLO art.9, c.10

10. Al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, **compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento**, presso ogni Istituzione scolastica sono costituiti i **Gruppi di lavoro operativo dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità→ GLO**



PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

IL PEI è elaborato e approvato (art. 7, c. 2) dal
**Gruppo di lavoro operativo per
l'inclusione** (all'art. 9, comma 10)

composto da:

- **dal team dei docenti** contitolari o dal consiglio di classe,

con la partecipazione:

- **dei genitori dell'alunno** o di chi esercita la responsabilità genitoriale
- **delle figure professionali specifiche**, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e l'alunno
- **gli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva**
→ principio di autodeterminazione

con il supporto:

- **dell'unità di valutazione multidisciplinare**

IL NUOVO PEI/1

b) tiene conto dell'accertamento **della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica** (...) e del Profilo di funzionamento, avendo particolare riguardo **all'indicazione dei facilitatori e delle barriere**, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base dell'ICF

c) individua:

- **obiettivi educativi e didattici**
- strumenti, strategie e modalità **per realizzare un ambiente di apprendimento** nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie

anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall'intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati



IL NUOVO PEI/2



d) esplicita le modalità di sostegno didattico compresa:

- la proposta del numero di ore di sostegno alla classe
- le modalità di verifica
- i criteri di valutazione
- gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici
- la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico
- la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione

IL NUOVO PEI/3

- e) definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento ***dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento***, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione
- f) indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale

IL NUOVO PEI/4

g) è redatto in via provvisoria **entro giugno** e in via definitiva, **di norma**, non oltre il mese di ottobre dell'a.s. in corso

- ✓ **è redatto a partire dalla scuola dell'infanzia**
- ✓ **ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona**
- ✓ nel passaggio tra i gradi di istruzione, **è assicurata l'interlocuzione** tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione.
- ✓ nel caso di trasferimento di iscrizione **è garantita l'interlocuzione** tra le istituzioni scolastiche interessate
- ✓ e (nel caso di trasferimento) il PEI è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione

IL NUOVO PEI/5

h) è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni

2-bis. La realizzazione delle misure attuative, di cui al comma 2, avviene ad invarianza di spesa e nel rispetto del limite dell'organico docente ed ATA assegnato a livello regionale e la dotazione organica complessiva non può essere incrementata in conseguenza dell'attivazione degli interventi previsti dal predetto comma 2, ivi compreso l'adeguamento dell'organico delle istituzioni scolastiche alle situazioni di fatto

A yellow oval with a dark blue border, containing the text 'IL NUOVO PEI' in blue capital letters.

IL NUOVO
PEI

PARTECIPAZIONE AL «GLO»

Ai componenti del Gruppo di lavoro operativo **non spetta alcun compenso, indennità**, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento

Dall'attivazione dei Gruppi di lavoro operativo non devono derivare, anche in via indiretta, maggiori oneri di personale (art. 9, c.10)



ORE DI SOSTEGNO

CHI LE INDICA?

CHI DECIDE SE APPROVARE?

**E' DAVVERO UN COMPITO AFFIDATO IN VIA
ESCLUSIVA DEL GLO?**



ORE DI SOSTEGNO art. 7, c.2

2-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (**QUINDI 12 NOVEMBRE 2019**), sono definite le modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui 10 all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, **per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui al presente articolo e il modello di PEI**, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche



**IL NUOVO
PEI**

ASSEGNAZIONE RISORSE

3. Il dirigente scolastico, in tempo utile per l'ordinario avvio dell'anno scolastico, **trasmette**, sulla base dei PEI, di cui all'articolo 7, comma 2, **la richiesta complessiva delle misure di sostegno ulteriori rispetto a quelle didattiche** agli enti preposti, **i quali**, relativamente all'assegnazione di dette misure, **attribuiscono le risorse complessive secondo le modalità attuative** e gli standard qualitativi previsti nell'accordo di cui all'articolo 3, comma 5-bis.

Capo IV

Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione

Art. 10

Individuazione e assegnazione delle misure di sostegno

IN ATTUAZIONE DI QUANTO PREVEDE L'ART. 15 DELLA LEGGE 104/1992

IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

- ... sulla base dei singoli PEI
- ... raccolti le osservazioni e il parere del GLI
- ... **sentito il GIT**
- ... **TENENDO** conto delle risorse didattiche, strumentali e strutturali disponibili
- ... al fine di realizzare un ambiente favorevole allo sviluppo DELLA AUTONOMIA dell'alunno con disabilità
- ***invia all'Ufficio Scolastico Regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno***

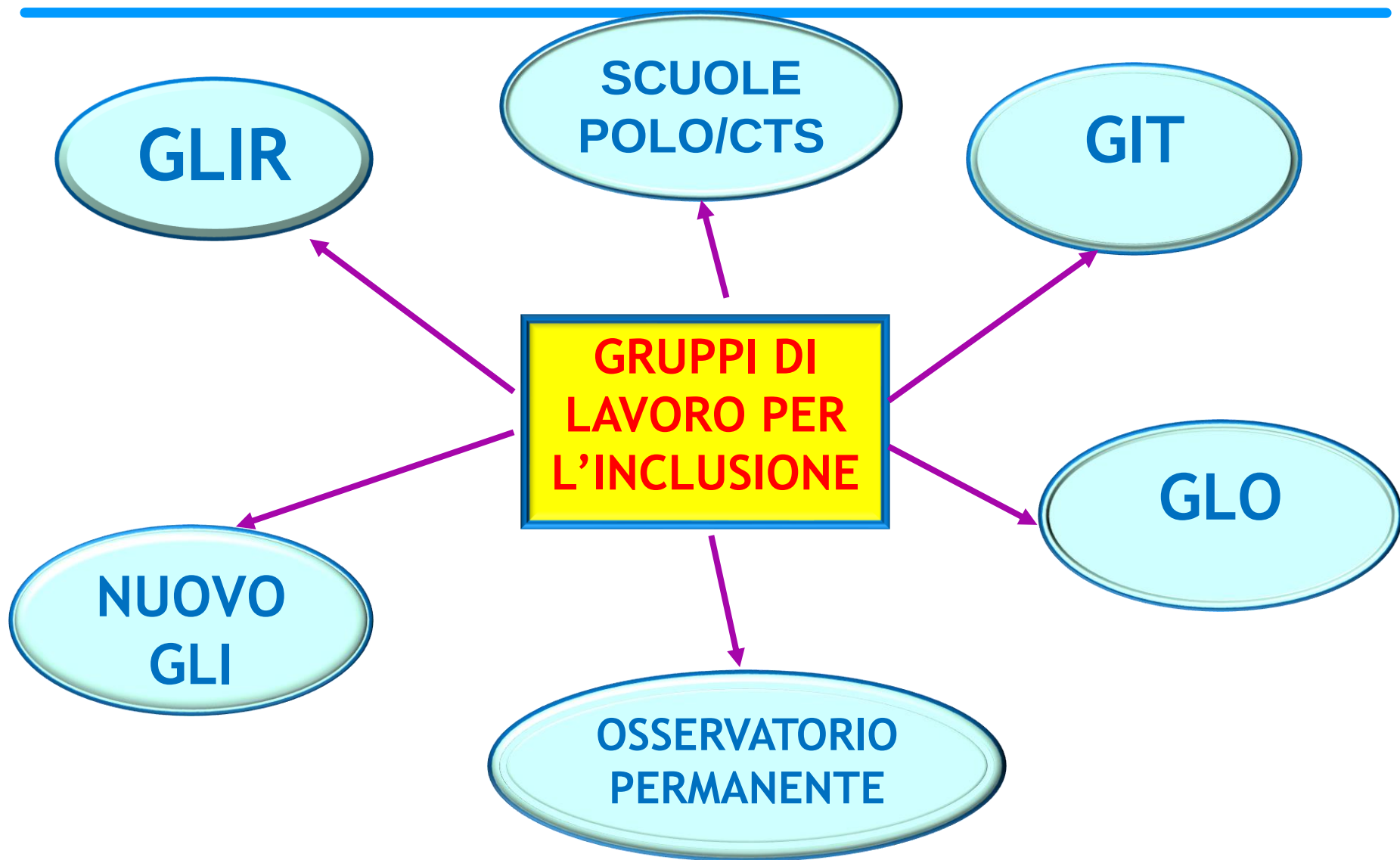


IN ATTUAZIONE DI QUANTO PREVEDE L'ART. 15 DELLA LEGGE 104/1992

2. L'Ufficio Scolastico Regionale *assegna le risorse* nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno



GRUPPI PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA art. 9



GRUPPI PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA art. 9

Presso il
Ministero
Istruzione

Livello
Nazionale

Osservatorio
Permanente

PRESSO
UU.SS.RR.

Livello
Regionale

GLIR

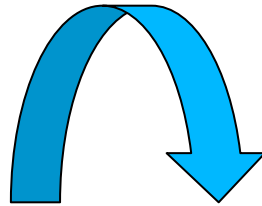
PRESSO OGNI
ISTITUZIONE

Livello
Locale

Nuovo
GLI/GLO

NOVITA'

L'art. 9 modifica e sostituisce l'art. 15 della Legge 104/1992



SONO SOPPRESSI I GLHI ma non sono formalmente «abrogati» e
(non a breve) anche i GLIP e i GLHPROVINCIALI
(momentaneamente anche operativi → art. 19, c. 5)

INTRODOTTI NUOVI GRUPPI:

- **GLI** (2017 diverso da quello della C.M. n. 8/2013)
 - **GIT** (dall'a.s. 2020-2021)
 - **GLO** (dall'a.s. 2019-2020)



NON PIU' GLH di ISTITUTO

CHE COS'ERA PRIMA?



NELLA NORMATIVA DEI BES, IL GLHI DIVENTA
IL **G.L.I.** CON IL COMPITO DI ELABORARE IL
PIANO ANNUALE PER L'INCLUSIONE

IL NUOVO «G.L.I.»

Il nuovo GLI, GRUPPO DI LAVORO PER L'INCLUSIONE, è presieduto dal Dirigente Scolastico che nomina i componenti



Nel GLI novellato dal D.lgs. n. 66/2017 vi sono:

- nuovi componenti
- nuovi compiti

- **Gruppo di lavoro per l'Inclusione (GLI)**
- non coincide con il GLI della normativa BES.

Il GLI è Nominato e presieduto dal DS

Il gruppo è composto da:

- Docenti curricolari,
- Docenti di sostegno
- Eventualmente: personale ATA,
- e specialisti ASL

Compiti

- **Supportare il Collegio docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione**
- Supportare i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI

Consulenza

Nella definizione e attuazione del Piano per l'Inclusione, il GLI si avvale della consulenza

- degli studenti
- dei genitori
- delle Associazioni + rappresentative



IL NUOVO «G.L.I.»

In sede di **definizione dell'utilizzazione delle risorse** complessive destinate all'istituzione scolastica **ai fini dell'assistenza di competenza degli enti locali**, alle riunioni del GLI **partecipa un rappresentante dell'ente territoriale competente**



PIANO PER L'INCLUSIONE art. 8

Definisce:

- Le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse e l'utilizzo complessivo delle misure di sostegno sulla base dei singoli PEI (nel rispetto del principio di accomodamento)
- PER IL SUPERAMENTO delle BARRIERE e PER L'INDIVIDUAZIONE dei FACILITATORI di riferimento
- per **PROGETTARE E PROGRAMMARE** gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica

**DOCUMENTO PROGRAMMATICO-
ATTUATIVO DELLA SCUOLA IN
MATERIA DI INCLUSIONE**

*Nell'ambito della definizione
del PIANO TRIENNALE
DELL'OFFERTA FORMATIVA
ogni istituzione scolastica
predispone il*

PIANO PER L'INCLUSIONE



*dal PIANO ANNUALE PER
L'INCLUSIVITA' della C.M. n.
8 del 6 marzo 2013*

PIANO PER L'INCLUSIONE

Il Piano per l'Inclusione è impostato su caratteristiche «generali»

Occorre invece considerare che ogni alunno ha un «suo» funzionamento, quindi ha esigenze, bisogni differenti, diversi, «**NON GENERALIZZABILI**»

Risulta più efficace inserire l'influenza dei fattori contestuali nei singoli PEI degli alunni



GRUPPO PER L'INCLUSIONE TERRITORIALE

- GIT art. 9, c. 4

4. Per ciascun ambito territoriale provinciale, ovvero a livello delle città metropolitane, è costituito *il Gruppo per l'Inclusione Territoriale* (GIT)

- Il GIT è composto da personale docente esperto nell'ambito dell'inclusione
- E' nominato da Direttore Generale degli UU.SS.RR. ed è coordinato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico che lo presiede
- Il GIT conferma la richiesta inviata dal dirigente scolastico all'ufficio scolastico regionale relativa al fabbisogno delle misure di sostegno ovvero può esprimere su tale richiesta un parere difforme

Art. 9
Gruppi per
l'inclusione
scolastica



GRUPPO PER L'INCLUSIONE TERRITORIALE

5. Il GIT, che agisce in coordinamento con l'ufficio scolastico regionale, supporta le istituzioni scolastiche:

- nella definizione dei PEI secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF
- nell'uso ottimale dei molteplici sostegni disponibili, previsti nel Piano per l'Inclusione della singola istituzione scolastica
- nel potenziamento della corresponsabilità educativa e delle attività di didattica inclusiva

INOLTRE

- Partecipa all'attuazione del PI (collabora con il GLI)
- Collabora con i CTS del territorio
- Collabora con il GLI Regionale

Per ulteriori compiti e per la composizione, sarà emanato un decreto attuativo

Art. 9 Gruppi per l'inclusione scolastica



SINTESI FUNZIONI GIT

- Supporta **nella definizione dei PEI** (fa parte dunque del GLOI???)
- Interviene **nell'indicazioni delle RISORSE** (di TUTTI i PEI di tutti gli alunni e di TUTTE le scuole???)
- Collabora con il GLI per la **realizzazione del Piano per l'Inclusione e del PEI** (di TUTTI i PEI di tutti gli alunni e di TUTTE le scuole???)
- È sentito dal DS **per la decisione delle ORE DI SOSTEGNO** per ogni alunno con disabilità
- **Collabora** con i CTS e con il GLI Regionale

Per ulteriori compiti e per la composizione, sarà emanato un decreto attuativo → quanti saranno i componenti dei GIT?

Sito MIUR <https://www.miur.gov.it/web/guest/-/inclusione-approvato-il-decreto-in-via-definitiva-nuove-norme-a-favore-degli-alunni-con-disabilita>

COMPOSIZIONE:

- Dirigente Tecnico o scolastico
→ presiede/coordina
- personale docente esperto (quanti?)
- nominato da DG degli UU.SS.RR. → decreto

COMPITI (da decreto):

- *conferma la richiesta inviata dal DS all'USR relativo al fabbisogno delle misure di sostegno*
- *o esprimere su tale richiesta parere difforme*

Art. 20: Oneri per il funzionamento: euro 15,11, milioni annui, dal 2020 - D.lgs. 96/2019

TEMPISTICHE art.19

7-ter. Fino alla costituzione dei GIT di cui all'articolo 9, la richiesta relativa al fabbisogno dei posti di sostegno è inviata dal dirigente scolastico all'Ufficio scolastico regionale senza la previa consultazione del GIT

Il DG degli UU.SS.RR. procede all'assegnazione dei posti di sostegno senza la previa conferma, ovvero il parere, dei GIT

N.B. le predette disposizioni (relative all'art. 10) si applicano dall'a.s. 2020/2021 a decorrere dal 1° settembre 2019 (art. 19 «Decorrenza e norme transitorie», DLgs. n. 66/2017)

GRUPPI DI LAVORO: DECORRENZE

3. I Gruppi di Lavoro di cui all'art. 15 della legge 104/1992, come modificato dall'art. 9 del Decreto Legislativo n. 96/2019, sono istituiti con le seguenti decorrenze:

➤ **GLIR e il GLI → dal 1° settembre 2017**

➤ **GIT → dal 1° gennaio 2019**



GRUPPI DI LAVORO: DECORRENZE

- 4. Le disposizioni di cui ai commi 1,2,3, 8 e 9 dell'articolo 15 della Legge n. 104 del 1992, come sostituito dall'articolo 9 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° settembre 2017
- Nelle more continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 15 della Legge n. 104 del 1992
- (...) Nelle more continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992 nel testo previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto”

LE «SCUOLE POLO» art. 9, punto 2

AZIONI DI SUPPORTO E CONSULENZA con le reti del territorio per:

- sviluppo di metodologie
- sperimentazione
- uso di strumenti didattici per l'inclusione



2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca **indica modalità di riconoscimento di «scuole polo»** che svolgono azioni di supporto e consulenza con le reti del territorio per la promozione di ricerca, sperimentazione e sviluppo di metodologie ed uso di strumenti didattici per l'inclusione

CTS art. 9, punto 2-BIS

AZIONI di:

- consulenza
- formazione
- collegamento e monitoraggio a supporto dei processi di inclusione



Con decreto del Ministero dell'Istruzione sono individuati i **Centri Territoriali di supporto** (CTS); (...) che attivano modalità di collaborazione con i GIT per il supporto delle scuole del territorio per i processi di inclusione

CONTINUITA' DEL PROGETTO EDUCATIVO-DIDATTICO art. 14, c.3

IN SEDE DI CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE



Il Dirigente Scolastico, valutati l'interesse dell'alunno e l'eventuale richiesta da parte della famiglia,

PUO' POPORRE

ai docenti con contratto a
T.D.(infanzia/primaria) e con il TITOLO DI
SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO
DIDATTICO ulteriori contratti a T.D. nell'a.s.
successivo

Manca decreto attuativo → non applicabile da subito

MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO

art. 15 bis

1. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, **da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente** disposizione, sono stabilite **le misure di accompagnamento delle istituzioni scolastiche alle nuove modalità di inclusione previste dal presente decreto.** In particolare, dovranno essere definite misure di accompagnamento in ordine a:

- a) **iniziative formative per il personale scolastico**
- b) **attivazione di progetti e iniziative per il supporto delle istituzioni scolastiche**

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 è definita la composizione di un comitato istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la direzione e il coordinamento delle misure di accompagnamento. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento.

Art. 15-bis

Misure di accompagnamento



SERVIZIO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE art. 16

1. Le istituzioni scolastiche, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali, individuano azioni per garantire il diritto all'istruzione agli alunni/e **per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi**, a causa di gravi patologie certificate, anche attraverso progetti che possono avvalersi dell'uso delle nuove tecnologie

2-bis. **Con decreto del Ministro** dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare **entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione**, **sono definite le modalità di svolgimento del servizio dei docenti per il sostegno didattico impegnati in attività di istruzione domiciliare**

2-ter. Dall'attuazione delle modalità di svolgimento del servizio dei docenti impegnati nell'istruzione domiciliare, di cui ai commi 1 e 2-bis **non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

ISTRUZIONE DOMICILIARE

Perché solo i docenti di sostegno incaricati su posto di sostegno? E gli altri del Team/CdC?

Presso il domicilio dell'alunno devono e possono andare «**TUTTI I DOCENTI**», non necessariamente solo quelli di sostegno

Devono essere garantiti e introdotti mirati percorsi formativi nel corso di laurea: nei percorsi iniziali, assicurando la formazione/aggiornamento in servizio



«Non è lui che vuole andare, il fatto è che non può stare fermo»

Seneca, Lettere a Lucillo

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

«*Il Nuovo PEI in ottica ICF: una presentazione*»



**Milano, 9 e 11 febbraio 2021
Istituto Superiore «Oriani Mazzini»
h:16.00-18.30**

Relatore: Jessica Sala - jessica.sala@istruzione.it

AGENDA DEL POMERIGGIO



- Brainstorming
- Il nuovo PEI per la scuola secondaria di II grado: analisi di alcune sezioni
- Dibattito finale: domande



FACCIAMO IL PUNTO



RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge n. 104/1992
- D.P.R. n.122/2009
- Decreto Legislativo n. 62/2017
- Decreto Legislativo n. 66/2017 (inclusione scolastica)
- Decreto Legislativo n. 96/2019 (correttivo)
- Decreto Interministeriale n. 182/2020 e correlate Linee Guida

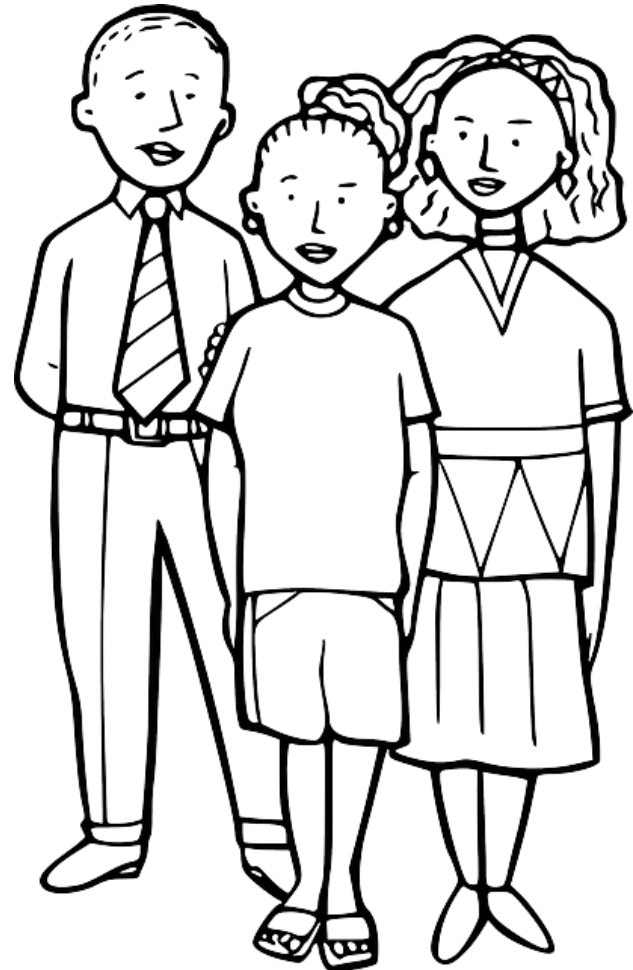
(<https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/>)

NOVITÀ (O RINNOVAMENTI?)

- Prospettiva bio-psico-sociale ICF/barriere e facilitatori (sezioni 6 e 7)
- Sezioni uguali per tutti gli ordini e gradi (con qualche eccezione per la scuola dell'infanzia e per la scuola secondaria di II grado)
- Centralità della famiglia
- Centralità dello studente
- Raccordo con il territorio

FAMIGLIA E STUDENTE

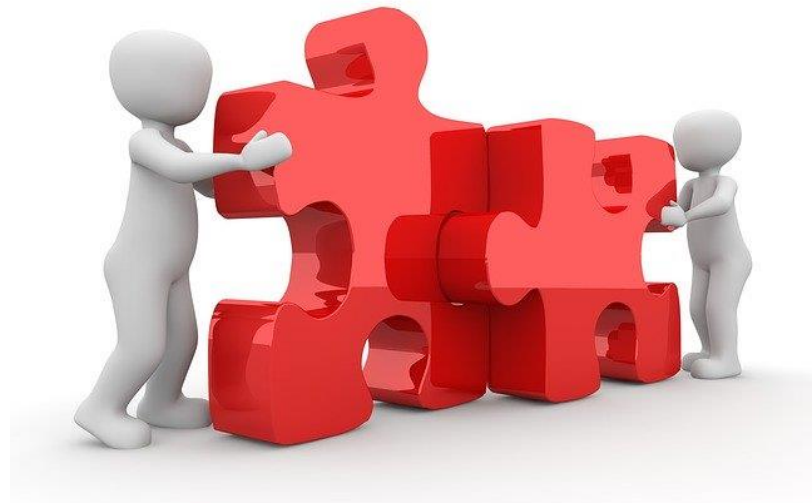
- Principio dell'autodeterminazione
- Partecipano di diritto al GLO (anche lo studente della SS II grado «*assicurata la partecipazione attiva*» DLgs. 96/2019)
- Elementi desunti dalla descrizione di sé dello studente o della studentessa, attraverso interviste o colloqui (sezione 1 - SS di II grado)



IL TERRITORIO

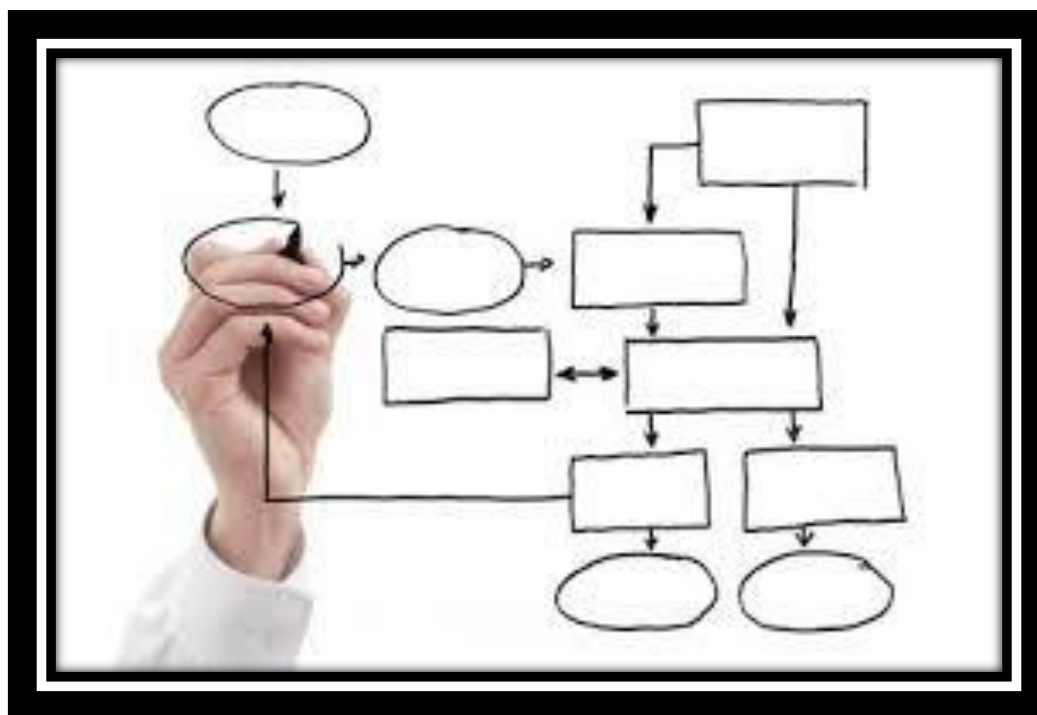
- Raccordo con il Progetto Individuale (prestazioni, servizi, misure, ecc, sezione 3)
- Supporto necessario dell'ASL di competenza (Nucleo di Valutazione Multidisciplinare)
- Raccordo per il Percorso per le competenze trasversali per l'orientamento (sezione 8.4)

DLgs. n. 66/2017 art. 7, comma 2 cita: «*Il Pei indica le modalità di **coordinamento** degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto Individuale*»



CHI DEVE ELABORARE IL PEI?

LA STRUTTURA DEL PEI IN BASE A
QUANTO PREVISTO DALL'ART. 7 DEL
DLgs. n. 66/2017 e del DLgs. n. 96/2019



CHI DEVE ELABORARE IL PEI?

Dal DLgs. n. 96/2019, art. 9, cc. 10 e 11

a) Il PEI è elaborato e approvato dal **Gruppo di Lavoro Operativo dell'inclusione**:

- c.10: composto da team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori, delle figure professionali specialistiche, interne ed esterne all'istruzione scolastica ... nonché con il necessario supporto dell'unità multidisciplinare di valutazione
- c.11: (...) è assicurata la partecipazione attiva degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva

Il punto a) è rimasto invariato anche nel D.I. n. 182/2020

D.I. n. 182/2020 ARTICOLO 3

CONFIGURAZIONE DEL GLO

1. Il GLO è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe e **presieduto dal dirigente scolastico** o da un suo delegato. **I docenti di sostegno, in quanto contitolari**, fanno parte del Consiglio di classe o del team di docenti

Componenti effettivi

Il DLgs 66/2017 non prevede che:

- il DS presieda il GLO
 - la nomina dei componenti
- MA stabilisce chi ne fa parte

2. **Partecipano** al GLO:

- i genitori dell'alunno con disabilità

Soggetti che partecipano «autorizzati» dal DS dopo che ne ha acquisito la disponibilità

- le figure professionali esterne (assistente/GIT)
- le figure professionali interne (docenti referenti per l'inclusione)
- lo studente con disabilità
- un esperto richiesto dalla famiglia (autorizzato dal DS) con valore consultivo e non decisionale
- esperti chiamati dal DS a partecipare sono: esperti di orientamento, psicologici, ecc... oltre ai collaboratori scolastici

Rappresentante dell'UVM: **partecipa a pieno titolo del GLO con diritto di voto**

ARTICOLO 3, c. 8: CONFIGURAZIONE DEL GLO

Il dirigente, a inizio anno scolastico, sulla base della documentazione presente agli atti, **definisce con proprio decreto**, la configurazione del GLO



ARTICOLO 3, cc. 9 e 10

- Il GLO elabora e approva il PEI tenendo in massima considerazione ogni apporto fornito da coloro che, in base al presente articolo, sono ammessi alla partecipazione dei suoi lavori, motivando le decisioni adottate in particolare quando esse si discostano dalle proposte formulate dai soggetti partecipanti
- Ai componenti del GLO non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese, qualsivoglia altro emolumento

RUOLO DELLA UVM: FAQ n. 7 - MI

Supporto dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare

Cosa si intende per supporto dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare? Partecipa o no agli incontri del GLO?

Come è scritto nelle Linee Guida (pag. 10) l'Unità di Valutazione Multidisciplinare dell'ASL è un organo distinto rispetto al GLO e come tale non ne fa parte, ma le figure professionali che lo compongono e che interagiscono con l'alunno possono certamente rientrarvi ed essere quindi individuate a tutti gli effetti come membri, da convocare regolarmente ad ogni incontro. Si possono concordare secondo i bisogni anche altre modalità di supporto, più flessibili, come, ad esempio, consulenze, controllo dei documenti di programmazione, interventi in caso di necessità o altro.

RUOLO DELLA UVM

Le LG offrono due possibili modalità di intervento:

- l'ASL indica uno o più membri dell'UVM come componenti a tutti gli effetti del GLO ed essi saranno pertanto invitati a tutti gli incontri e - se impossibilitati a partecipare - manterranno i contatti in altro modo;
- si concordano con la scuola, secondo le diverse situazioni, altre modalità di supporto, anche a distanza o indirette, quali ad esempio: consulenze, controllo dei documenti di programmazione, interventi in caso di necessità o altro

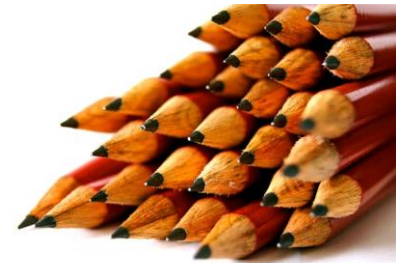


ARTICOLO 4, cc. 4-5-7

Il GLO è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza

La convocazione del GLO avviene tramite comunicazione diretta a coloro che hanno diritto a parteciparvi da parte del DS

Il GLO è convocato dal DS con un congruo anticipo



Le riunioni del GLO si svolgono, salvo motivata necessità, in orario scolastico, in ore non coincidenti con l'orario di lezione

A distanza (modalità telematica sincrona)

PERIODICITA' INCONTRI



Nel corso dell'a.s. il GLO si riunisce:

- a) Entro il 30 giugno per la redazione dei PEI provvisori
- b) Entro il 31 ottobre (di «norma») per l'approvazione e la sottoscrizione del PEI **definitivo**
- c) Incontri intermedi (almeno una volta) nel periodo compreso fra novembre e aprile per la verifica in itinere del PEI
- d) Entro il 30 giugno per la verifica finale e formalizzazione risorse (sostegno e altro) per l' a.s. successivo

Nel corso di ciascuna riunione è redatto un apposito verbale, firmato da chi presiede e da un segretario verbalizzante, di volta in volta individuato fra i presenti (o il collaboratore, o il genitore o l'esperto, ecc...) [art. 4 c. 8]

L'ITER PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PEI PRIMA DEL DLgs. n. 66/2017

«All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla *diagnosi funzionale*, fa seguito un *profilo dinamico funzionale* ai fini della *formulazione di un piano educativo individualizzato*, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal ministro della pubblica istruzione»

(Legge n. 104, art. 12, comma 5)

L'ITER PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PEI PRIMA DEL DLgs. n. 66/2017

- «**Accertamento dell'handicap**» → art. 4 della Legge n. 104/1992 - rilascio certificazione
- **Diagnosi Funzionale** (art. 3 D.P.R. 24/02/1994; art. 2 Intesa S/R 20/03/2008)
- **Profilo Dinamico Funzionale** (art. 4 D.P.R. 24/02/1994; art. 2 Intesa S/R 20/03/2008)
- Ai fini della individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap → rilascio del «**Verbale di Accertamento**» da parte dei Collegi ASL (D.P.C.M. n. 185/2006)

Il DS procede poi con la richiesta delle risorse che, dal prossimo a.s., saranno indicate nella **TABELLA C1**, elaborata dal GLO

DOCUMENTAZIONE:

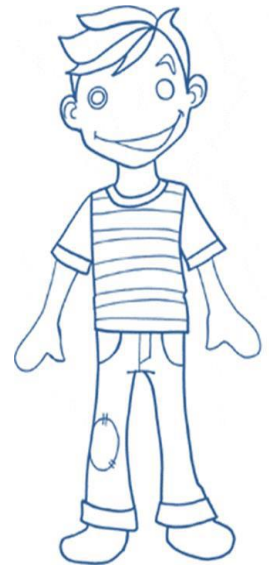
- Accertamento handicap e Diagnosi Funzionale → componente sanitaria
- Profilo Dinamico Funzionale → compito del GLO
- PEI → compito del GLO

LE MODIFICHE ALLA LEGGE 104/1992 CON IL DLgs. n. 66/2017, art.5

- Successivamente all'accertamento della condizione di disabilità (...) è redatto un profilo di funzionamento secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione ICF (comma 2, lettera b)
- Il profilo di funzionamento (...) ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale (comma 3)
- E' redatto da una unità di valutazione multidisciplinare, nell'ambito del SSN (...) con la collaborazione dei genitori (...) del/dell'alunno/a con disabilità, con la partecipazione del dirigente scolastico ovvero di un docente specializzato sul sostegno didattico, dell'istituzione scolastica ove è iscritto (...)



**DIFFERENZE TRA
PROFILO DINAMICO
FUNZIONALE E PROFILO
DI FUNZIONAMENTO
SU BASE ICF**



20 BASE ICF

A COSA SERVE IL PROFILO DI FUNZIONAMENTO?

Il DLgs. n. 66/2017 - Art. 5, comma 4, lettera a). B):

Come «*documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del Piano educativo individualizzato*» in quanto offre un'osservazione dello studente che non si limita a descrivere la sua disabilità ma restituisce ai docenti un «**profilo**» **del suo funzionamento bio-psico-sociale**, in ottica ecologica che li guida nella scelta degli obiettivi, educativi e disciplinari, di sviluppo su cui agire per promuovere l'inclusione scolastica.

«*b) definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica*»



PROBLEMA

Sebbene il DLgs. n. 66/2017 enunci che un successivo decreto interministeriale, entro 180 giorno, avrebbe dovuto definire le Linee Guida contenenti i criteri, i contenuti e le modalità di redazione del Profilo di Funzionamento, ad oggi però non sono ancora state emanate le suddette Linee Guida né è stato pubblicato un modello di Profilo di Funzionamento su base ICF (art. 5 comma 6)

Profilo di funzionamento



LINEE GUIDA "dovranno essere definite con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'Istruzione, del Lavoro e delle Politiche sociali, del MEF, per gli Affari Regionali e le Autonomie, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica (di cui all'articolo 15 del decreto in esame), **da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto**"



CRITICITA'

IL NUOVO MODELLO DI PEI
RILEVA AL SUO INTERNO
UNO SCOLLAMENTO
OPERATIVO TRA QUANTO SI
CHIEDE E COME/DOVE
RICAVARLO IN ASSENZA DI
UN PROFILO DI
FUNZIONAMENTO



SEZIONE 1: QUADRO INFORMATIVO

La sezione n. 1 del nuovo PEI è riservata alla raccolta delle informazioni relative alla famiglia e allo studente, nell'ottica di implementare i livelli di coinvolgimento delle famiglie per la redazione del PEI



1. Quadro informativo

Situazione familiare / descrizione dello Studente o della Studentessa

A cura dei genitori o esercenti la responsabilità genitoriale ovvero di altri componenti del GLO.....

.....
.....

Elementi desunti dalla descrizione di sé dello Studente o della Studentessa, attraverso interviste o colloqui.....

LINEE GUIDA (pag.5)

È infatti elemento di progresso democratico la previsione della partecipazione dei genitori dell'alunno e, ancor più, la partecipazione dello studente della scuola secondaria di II grado nel Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione (GLO).

LINEE GUIDA (pag.13)

Per la scuola secondaria di II grado è prevista la possibilità di riportare elementi desunti dalla descrizione di sé fornita dallo studente o dalla studentessa, attraverso interviste o colloqui.

IL DLgs. n. 96/2019

Art. 7, comma 2, lettera c)

Il PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104:

«(...) individua **obiettivi educativi e didattici**, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie, anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall'intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati»

PROFILO INIZIALE

«...Il PEI individua **obiettivi educativi e didattici**, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni **della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie**, anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall'intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati;(...)»

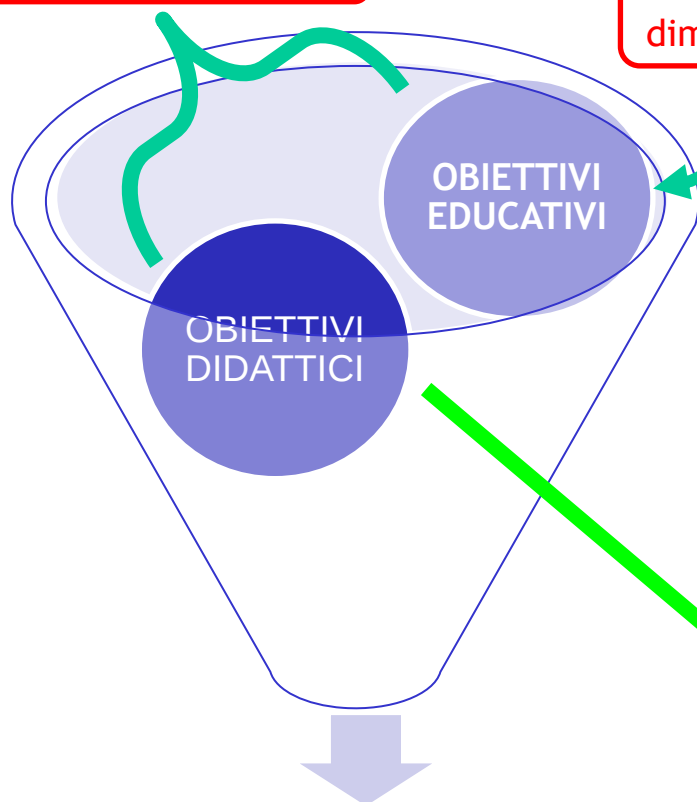
[DLgs. n. 96/2019, art. 9]

**Nel nuovo PEI quindi non si fa più riferimento
a «PARAMETRI/ASSI» MA A «DIMENSIONI»**

LE DUE PARTI DEL PEI

Obiettivi formativi

Riferiti alle 4
dimensioni - Sezione 5



ATTENZIONE: nel nuovo PEI vanno descritti gli uni e gli altri, nel medesimo documento

Il nuovo PEI
dedica una
sezione specifica
alla
programmazione
curricolare

Interventi sul percorso
curricolare

SEZIONE 8: INTERVENTI SUL PERCORSO CURRICOLARE

8. Interventi sul percorso curricolare

8. 1 Modalità di sostegno didattico e ulteriori interventi di inclusione

8. 2 Modalità di verifica

8.3 Progettazione disciplinare

Disciplina:

Segue la progettazione didattica della classe e si applicano gli stessi criteri di valutazione

☐ B – Rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate le seguenti personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento (conoscenze, abilità, competenze) e ai criteri di valutazione: ...

con verifiche identiche ☐ equipollenti ☐

☐ C – Segue un percorso didattico differenziato

con verifiche ☐ non equipollenti

[indicare la o le attività alternative svolte in caso di differenziazione della didattica.....]

Modello di progettazione disciplinare in base al nuovo modello PEI: sezione 8

PROFILO INIZIALE

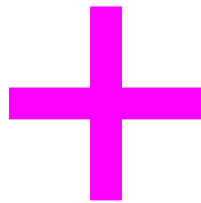
**Sintesi fra Profilo di Funzionamento e
le 4^e dimensioni del Profilo Dinamico
Funzionale**

Funzionale

le 4^e dimensioni del Profilo Dinamico

DIMENSIONE

Il termine «dimensione» coglie un campo semantico più ampio di «abilità» e «capacità» in quanto intende evidenziare un obiettivo di sviluppo che deriva dalla qualità dell'interazione individuo-ambiente



APPRENDIMENTO INCLUSIVO: contesto ecologico in cui le dimensioni dello sviluppo si possono realizzare

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

Rappresenta il contesto in cui le abilità/capacità dello studente entrano in relazione con facilitatori e barriere che insistono nel contesto di apprendimento

QUALI SONO QUESTE DIMENSIONI?



ASSI/DIMENSIONI DEL PEI: PARALLELISMO TRA «VECCHIO» E «NUOVO» PEI

Parametri/Assi del vecchio PEI (DPR 24/02/1994) in base al PdF

- Cognitivo
- Affettivo-relazionale
- Linguistico-comunicazionale
- Sensoriale
- Motorio-prassico
- Neuropsicologico
- Autonomia personale e sociale
- Apprendimento

Le dimensioni del nuovo PEI in base al DLgs. n. 66/2017 e DLgs. n. 96/2019

- Relazione
- Socializzazione
- Comunicazione
- Interazione
- Orientamento
- Autonomie



Il nuovo PEI del MIUR,
accorpa le DIMENSIONI del
DLgs 66/2017 in TRE
sottogruppi; una dimensione
(quella delle autonomie)
viene riscritta al singolare
(autonomia?); AGGIUNGE
una NUOVA dimensione, non
contemplata né dal DLgs.
66/2017 né dal 96/2019.

LINEE GUIDA (P. 19)

La dimensione dell'apprendimento è intesa in senso trasversale, in quanto interessa e coinvolge tutte le altre dimensioni, non solo quella cognitiva (ma certamente anche quella).



Dimensione
Socializzazione/Interazione
/Relazione



Dimensione
Comunicazione/Linguaggio



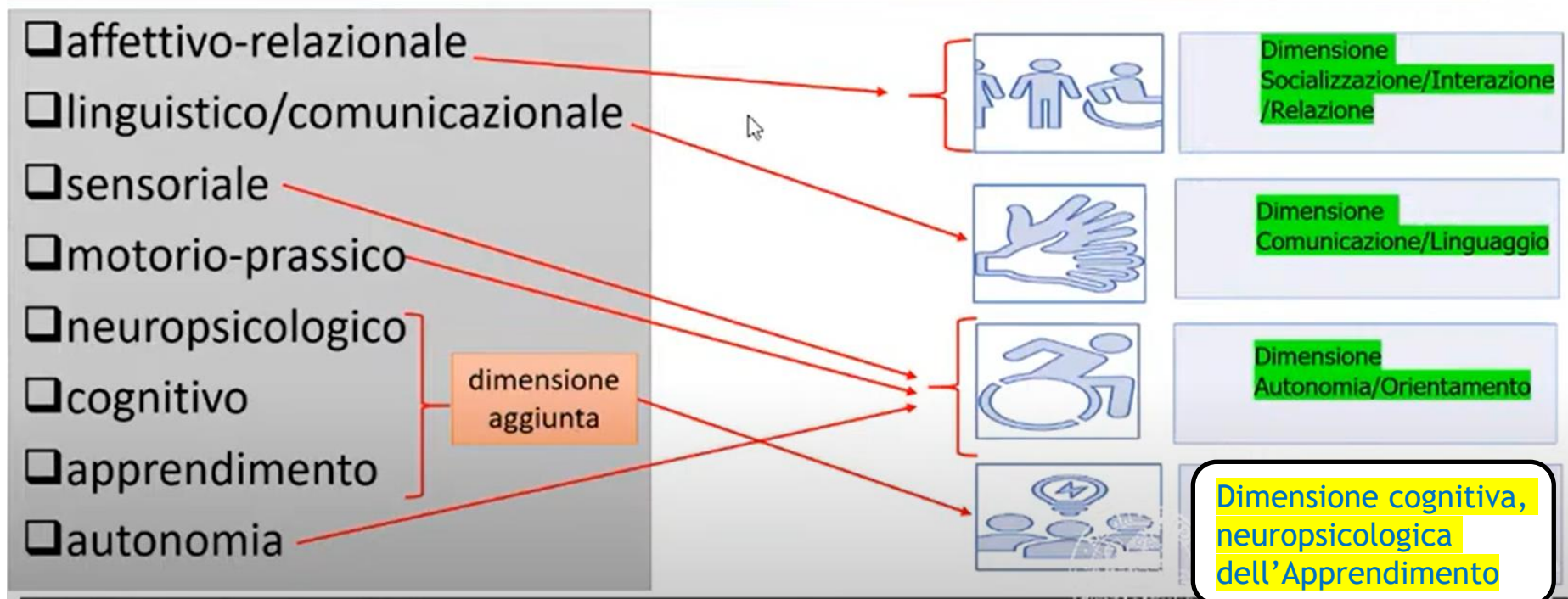
Dimensione
Autonomia/Orientamento



Dimensione cognitiva,
neuropsicologica
dell'Apprendimento



NEL NUOVO PEI SI E' CERCATO DI COLLEGARE LA VECCHIA DIAGNOSI CON IL NUOVO PEI SU BASE ICF



Nelle succitate “*Dimensioni*” sono ricompresi tutti i diversi aspetti registrabili in ordine alle potenzialità del soggetto, riguadagnando e aggregando, in un’ottica di sintesi, i precedenti “*parametri*” o “*assi*” già utilizzati per la redazione del PEI.

(Angelo Lascioli)

SEZIONE 2:

LE DIMENSIONI CONSIDERATE

Nel nuovo modello PEI sono sintetizzate le dimensioni in cui si sviluppa l'attività della persona, *in relazione allo sviluppo degli apprendimenti* (di fatto rintracciabili nelle dimensioni)

- A. Dimensione della SOCIALIZZAZIONE e dell'INTERAZIONE
- B. Dimensione della COMUNICAZIONE e del LINGUAGGIO
- C. Dimensione dell'AUTONOMIA e dell'ORIENTAMENTO
- D. Dimensione COGNITIVA, NEUROPSICOLOGICA e dell'APPRENDIMENTO

LE DIMENSIONI CONSIDERATE

a. Dimensione della relazione, dell'interazione e della socializzazione: l'area del sé, le variabili emotivo/affettive dell'interazione, la motivazione verso la relazione consapevole e l'apprendimento; rapporto con gli altri, con il gruppo dei pari e con gli adulti di riferimento (la capacità di rispettare le regole del contesto, di giocare/studiare/lavorare insieme agli altri, di condividere l'impegno, i tempi e i risultati comuni).

b. Dimensione della comunicazione e del linguaggio:

comprensione del linguaggio orale, alla produzione verbale e al relativo uso comunicativo del linguaggio verbale o di linguaggi alternativi o integrativi; si considera anche la dimensione comunicazionale, intesa come modalità di interazione, presenza e tipologia di contenuti prevalenti, utilizzo di mezzi privilegiati.

c. Dimensione dell'autonomia e dell'orientamento:

autonomia della persona e all'autonomia sociale, alle dimensioni motorio-prassica (motricità globale, motricità fine, prassie semplici e complesse) e sensoriale (funzionalità visiva, uditiva, tattile).

d. Dimensione cognitiva, neuropsicologica e dell'apprendimento:

capacità mnesiche, intellettive e all'organizzazione spazio-temporale; livello di sviluppo raggiunto in ordine alle strategie utilizzate per la risoluzione di compiti propri per la fascia d'età; gli stili cognitivi; la capacità di integrare competenze diverse per la risoluzione di compiti; le competenze di lettura, scrittura, calcolo, decodifica di testi o messaggi.

SEZIONE 2: ELEMENTI GENERALI DESUNTI DAL PROFILO DI FUNZIONAMENTO

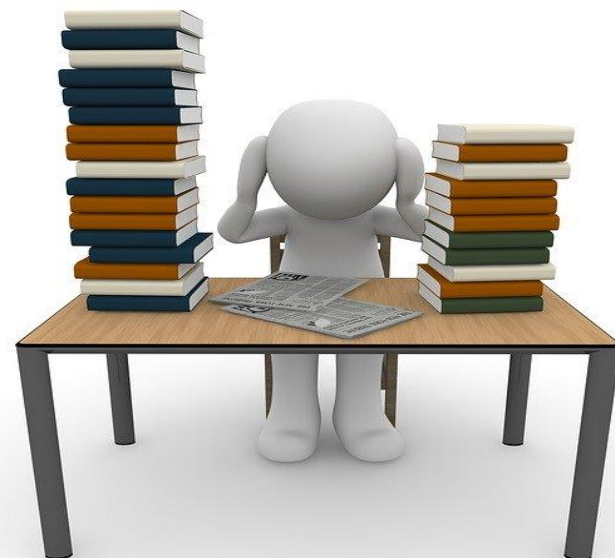
Documenti utili:

- Profilo di Funzionamento (NVM)



Se non disponibile:

- Diagnosi Funzionale
- Profilo Dinamico Funzionale



SEZIONE 2: ELEMENTI GENERALI DESUNTI DAL PROFILO DI FUNZIONAMENTO



2. Elementi generali desunti dal Profilo di Funzionamento

o dalla Diagnosi Funzionale, se non disponibile

Sintetica descrizione, considerando in particolare le dimensioni sulle quali va previsto l'intervento e che andranno quindi analizzate nel presente PEI

Elementi desunti dalla Diagnosi Funzionale
Sintetica descrizione, considerando in particolare le dimensioni sulle quali va previsto l'intervento e che andranno quindi analizzate nel PEI

In base alle indicazioni del Profilo di Funzionamento (o della Diagnosi Funzionale se non è stato ancora redatto) sono individuate le dimensioni rispetto alle quali è necessario definire nel PEI specifici interventi. Le sezioni del PEI non coinvolte vengono omesse.

In base alle indicazioni del Profilo di Funzionamento (o della Diagnosi Funzionale e del Profilo Dinamico Funzionale se non è stato ancora redatto) sono individuate le dimensioni rispetto alle quali è necessario definire nel PEI specifici interventi. Le sezioni del PEI non coinvolte vengono omesse.

Dimensione Socializzazione/Interazione/Relazione

Sezione 4A/5A ☐ Va definita ☐ Va omessa

Dimensione Comunicazione/Linguaggio

Sezione 4B/5A ☐ Va definita ☐ Va omessa

Dimensione Autonomia/ Orientamento

Sezione 4C/5A ☐ Va definita ☐ Va omessa

Dimensione Cognitiva, Neuropsicologica e dell'Apprendimento

Sezione 4D/5A ☐ Va definita ☐ Va omessa

IN ASSENZA DI PF SI PROCEDE SEGNANDO LE DIMENSIONI E LE SEZIONI DEL PEI PER LE QUALI SONO PREVISTI INTERVENTI (CONSIDERANDO LA DF)

Dimensione Socializzazione/Interazione/Relazione

Sezione 4A/5A ☐ Va definita ☐ Va omessa

Dimensione Comunicazione/Linguaggio

Sezione 4B/5A ☐ Va definita ☐ Va omessa

Dimensione Autonomia/ Orientamento

Sezione 4C/5A ☐ Va definita ☐ Va omessa

Dimensione Cognitiva, Neuropsicologica e dell'Apprendimento

Sezione 4D/5A ☐ Va definita ☐ Va omessa

IN SINTESI

IL PRIMO PASSAGGIO RIGUARDA
L'INDIVIDUAZIONE DELLE DIMENSIONI
SULLA BASE DELLA LETTURA E ANALISI
DELLA DF E DEL PdF



INVIDUAZIONE DIMENSIONE PROBLEMATICA (LG)

Per ogni dimensione è necessario indicare:

1. **OSSERVAZIONE** iniziale desunta da PF o da DF/PDF (sezione 2 e 4)
2. **OBIETTIVI**, specificando anche gli esiti attesi (sezione 5)
3. **INTERVENTI DIDATTICI E METODOLOGICI, STRATEGIE E STRUMENTI** finalizzati al raggiungimento degli obiettivi (sezione 5)
4. **VERIFICA** (metodi, criteri e strumenti utilizzati per verificare se gli obiettivi sono stati raggiunti) (sezione 5)

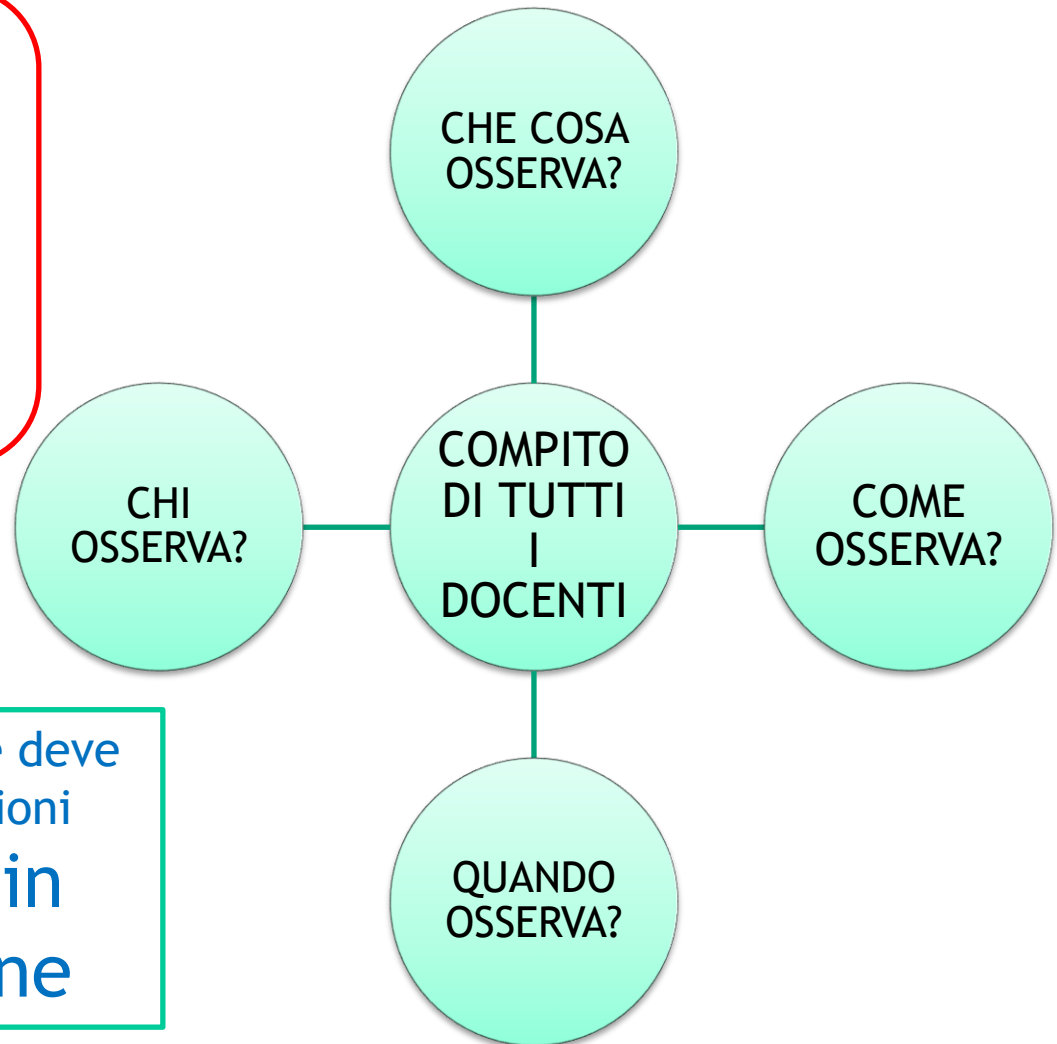
SEZIONE 4: OSSERVAZIONI SULLO STUDENTE/ESSA PER PROGETTARE GLI INTERVENTI DI SOSTEGNO DIDATTICO



La sezione «OSSERVAZIONI» è finalizzata
alla definizione delle interventi di
progettazione del sostegno didattico

OSSERVAZIONE

CONSIDERARE L'AREA DI
SVILUPPO
PROSSIMALE/POTENZIALE
CHE EVIDENZIA LE
POSSIBILITA' DI
APPRENDIMENTO PER LO
STUDENTE



Secondo Vygotskij l'istruzione deve essere rivolta non alle funzioni mature **ma a quelle in fase di maturazione**

OSSERVAZIONE

*“Una rilevazione di informazioni
intenzionale e rigorosa. [...] Implica un
guardare selettivo, secondo ipotesi,
finalizzato a rilevare informazioni in modo
valido e costante.”*

(C. Coggi)



OSSERVAZIONE MIRATA

- Si basa su una ipotesi di lavoro didattico-educativo
- Raccolta di informazioni in stretto rapporto con le attività in atto
- Modalità agile, sistematica, ripetibile
- Criterio dell'oggettività
- Strumenti adeguati



SEZIONE 4: OSSERVAZIONI SULLO STUDENTE/ESSA PER PROGETTARE GLI INTERVENTI DI SOSTEGNO DIDATTICO

4. Osservazioni sullo studente/essa per progettare gli interventi di sostegno didattico

Punti di forza sui quali costruire gli interventi educativi e didattici

a. Dimensione della relazione, dell'interazione e della socializzazione:	INDICATIVO PRESENTE
b. Dimensione della comunicazione e del linguaggio:	
c. Dimensione dell'autonomia e dell'orientamento:	INDICATIVO PRESENTE
d. Dimensione cognitiva, neuropsicologica e dell'apprendimento:	INDICATIVO PRESENTE

Revisione

Data: _____

Specificare i punti oggetto di eventuale revisione	INDICATIVO PRESENTE
--	------------------------

SEZIONE 5: INTERVENTI PER LO/A STUDENTE/ESSA: OBIETTIVI DIDATTICI, STRUMENTI, STRATEGIE E MODALITÀ

In base al nuovo
PEI, nella sezione
n. 5, per ogni
DIMENSIONE
problematica
vanno definiti e
descritti:

- obiettivi
- interventi
- verifiche

A. Dimensione: RELAZIONE / INTERAZIONE / SOCIALIZZAZIONE → si faccia riferimento alla sfera affettivo
relazionale, considerando l'area del sé, il rapporto con gli altri, la motivazione verso la relazione consapevole, anche con il gruppo dei pari, le
interazioni con gli adulti di riferimento nel contesto scolastico, la motivazione all'apprendimento



OBIETTIVI, specificando anche gli esiti attesi	
INTERVENTI DIDATTICI E METODOLOGICI, STRATEGIE E STRUMENTI finalizzati al raggiungimento degli obiettivi	
VERIFICA (metodi, criteri e strumenti utilizzati per verificare se gli obiettivi sono stati raggiunti)	

PROBLEMA DI NON FACILE RISOLUZIONE

Se il GLO è tenuto a recuperare le informazioni per la compilare le sezione delle 4 dimensioni (problematiche) del PEI dai documenti (ovvero dal PROFILO DI FUNZIONAMENTO o dalla DIAGNOSI FUNZIONALE e dal PROFILO DINAMICO FUNZIONALE), emergono due ordini di prob'

1. probabile assenza del profilo di funzionamento
2. gli altri documenti sono spesso datati (in genere si rinnovano al passaggio di ciclo), inoltre sono redatti con un linguaggio specialistico che è difficile tradurre operativamente, o perché troppo tecnico o perché rispondente a obiettivi clinico non educativo-didattici



SEZIONE 5: INTERVENTI PER LO/A STUDENTE/ESSA: OBIETTIVI DIDATTICI, STRUMENTI, STRATEGIE E MODALITÀ

La sezione 5 viene aggiornata ogni anno (fin dalla scuola dell'infanzia, nell'ottica di quello che era una volta il profilo dinamico funzionale)

L'osservazione prosegue per tutto il ciclo di studi, rinnovandosi ogni anno

Questa sezione mira a mettere in evidenza i PUNTI DI FORZA sui quali muovere l'azione educativo-didattica

SEZIONE 5: INTERVENTI PER LO/A STUDENTE/ESSA: OBIETTIVI DIDATTICI, STRUMENTI, STRATEGIE E MODALITÀ

Sulla base della descrizione presente nelle 4 dimensioni, aggiornata ogni anno, sono elaborati:

- gli interventi educativi
- gli interventi didattici

Al fine di realizzare obiettivi specifici.

Questi interventi sono declinati come TRASVERSALI e pertanto agiscono «sulle dimensioni fondamentali» per lo sviluppo potenziale delle capacità, facoltà abilità.

In tale linea di intervento vanno declinati:

- gli OBIETTIVI SPECIFICI in relazione a precisi esiti attesi
- per ciascun obiettivo specifico, devono essere descritte:
 - ✓ le modalità
 - ✓ i criteri di verifica per il loro raggiungimento

NELLO SPECIFICO

A. Dimensione: RELAZIONE / INTERAZIONE / SOCIALIZZAZIONE → *si faccia riferimento alla dimensione relazionale, considerando l'area del sé, il rapporto con gli altri, la motivazione verso la relazione consapevole, anche con le interazioni con gli adulti di riferimento nel contesto scolastico, la motivazione all'apprendimento*

**INFINITO
PRESENTE**

OBIETTIVI, specificando anche gli esiti attesi	OBIETTIVO: sviluppare le strumentalità di lettura ESITO: sa leggere (carattere,...)
INTERVENTI DIDATTICI E METODOLOGICI, STRATEGIE E STRUMENTI finalizzati al raggiungimento degli obiettivi	DIDATTICA INCLUSIVA: apprendimento cooperativo, approccio metacognitivo, attività laboratoriale, di coppi, classe rovesciata, STRATEGIE: metacognitive, problem solving, STRUMENTI: attrezzature tecniche e sussidi didattici o altro ausilio utile per l'apprendimento
VERIFICA (metodi, criteri e strumenti utilizzati per verificare se gli obiettivi sono stati raggiunti)	VERIFICA -tipologia di prova -ausili/sussidi necessari - criteri di valutazione

COME SCRIVERE?

- In modo oggettivo
- Si scrive ciò che è
- Si descrivono le capacità, le potenzialità, gli interessi, le attitudini, gli atteggiamenti
- Si descrivono le influenze dei fattori contestuali



BARRIERE E FACILITATORI

DLgs. n. 96/2019 - Art. 7,c. 2 lettera b;

«Il PEI (...) tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e del Profilo di funzionamento, avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS»



RIFLESSIONE SUL CONTESTO

- SEZIONI 6 E 7

«i **Fattori contestuali** (ovvero i fattori ambientali e personali) interagiscono con l'individuo in una condizione di salute e determinano il livello e il grado del suo funzionamento. I **fattori ambientali** sono estrinseci all'individuo (ad es. gli atteggiamenti della società, gli aspetti architettonici, il sistema normativo e le leggi). I **fattori personali** non vengono classificati nella presente versione dell'ICF. Essi comprendono il sesso, la razza, l'età, la forma fisica, lo stile di vita, le abitudini, la capacità di adattamento e altri fattori di questo genere. La loro valutazione, se necessaria, è lasciata agli utilizzatori» (ICF-CY, pag. 45).

FACCIAMO UN BREVE ESERCIZIO

Studente con autismo infantile certificato mediante la legge 104/1992, in base all'ICD-10 con codice F.84 e preso in carico dell'ASST di riferimento

Quali potrebbero essere la/le barriera/e principale/i alla sua partecipazione alla vita scolastica?



SEZIONE 6: OSSERVAZIONI SUL CONTESTO: BARRIERE E FACILITATORI

Osservazioni nel contesto scolastico con indicazione delle barriere e dei facilitatori a seguito dell'osservazione sistematica dell'alunno/a e della classe.

**IL NUOVO PEI DEDICA
UNA SEZIONE ALLA
DESCRIZIONE DI
BARRIERE E FACILITATORI**

LINEE GUIDA P. 23

Per questa sezione è previsto un unico campo aperto, non strutturato, che le scuole possono compilare con estrema flessibilità, tenendo conto di esigenze, conoscenze ed esperienze maturate rispetto alla prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS, anche nel caso in cui il Profilo di Funzionamento non fosse disponibile.

Lo spirito della norma è il riferimento alla Convenzione ONU del 2006 la quale recita: «per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri»

SEZIONE 6: OSSERVAZIONI SUL CONTESTO: BARRIERE E FACILITATORI

6. Osservazioni sul contesto: barriere e facilitatori

Osservazioni nel contesto scolastico con indicazione delle barriere e dei facilitatori a seguito dell'osservazione sistematica dello studente/essa e della classe, anche tenuto conto delle indicazioni fornite dallo/a stesso/a studente/essa.

LINEE GUIDA pag. 27: L'individuazione di barriere e facilitatori deve essere orientata, altresì, a considerare con particolare attenzione gli atteggiamenti (...). Gli atteggiamenti rilevabili nel contesto scolastico potrebbero risultare un dato particolarmente significativo in alcuni casi specifici, in particolare in presenza di comportamenti problematici che potrebbero portare ad atteggiamenti di rifiuto e di emarginazione.

Revisione

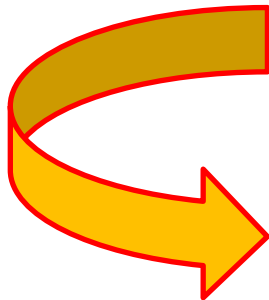
Specificare i punti
oggetto di eventuale
revisione

Atteggiamenti

Presenza di opinioni o convinzioni relative alla presa in carico diffusa e sulla corresponsabilità educativa in relazione al progetto di inclusione, da parte di familiari, di personale scolastico, progettazione di interventi per il miglioramento degli atteggiamenti.

CRITICITA'

Linee Guida (pag. 22) «Dal Profilo di Funzionamento è possibile evincere quali sono i fattori contestuali che condizionano il funzionamento. Tuttavia, pur in assenza del Profilo di Funzionamento, è possibile effettuare osservazioni sul contesto, tenendo anche conto della prospettiva bio-psico-sociale, al fine di identificare barriere e facilitatori da considerare per mettere in atto interventi efficaci»



PROBLEMA

Per l'ICF il significato di BARRIERA/FACILITATORE non è astratto e generico ma specifico e si riferisce alla presenza di una discrepanza **fra capacità e performance.**

Per individuare le barriere e/o facilitatori è necessario conoscere la differenza fra capacità e performance dello studente in relazione alle attività e alla partecipazione

CON I FATTORI CONTESTUALI, L'ANALISI SI ARRICCHISCE DI:

CAPACITA'



Abilità nell'eseguire un compito o un'azione senza l'influsso, positivo o negativo, di fattori contestuali.

PERFORMANCE



Abilità nell'eseguire un compito o un'azione con l'influsso, positivo o negativo, di fattori contestuali presenti nell'ambiente in cui si vive

Il divario tra capacità e performance riflette la differenza tra l'impatto degli ambienti attuali e di quelli uniformi e quindi fornisce una guida utile riguardo alle modifiche da attuare nell'ambiente per migliorare la sua performance.

SEZIONE 7: INTERVENTI SUL CONTESTO PER REALIZZARE UN AMBIENTE DI APPRENDIMENTO INCLUSIVO

7. Interventi sul contesto per realizzare un ambiente di apprendimento inclusivo

Obiettivi didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie, anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall'intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati e di indicazioni dello/a stesso/a studente/essa. Si curerà, in particolare, lo sviluppo di processi decisionali supportati, ai sensi della Convenzione ONU (CRPD).

LINEE GUIDA pag. 27: Anche per questa sezione, il modello da compilare prevede un unico campo aperto, non strutturato, da redigere con flessibilità, completato solo dallo spazio per eventuali revisioni e da quello per la verifica conclusiva degli esiti.

SEZIONE 8: INTERVENTI SUL PERCORSO CURRICOLARE

- Diversificata per ordini e gradi di scuola
- Contiene: interventi, strategie, modalità di sostegno, di valutazione disciplinare, progettazione disciplinare (segue progettazione classe, ha personalizzazioni in relazione agli *obiettivi di apprendimento.....*), criteri di valutazione del comportamento
- Per la **Secondaria di II grado** si devono precisare le modalità di verifica (equipollente o differenziata sezione 8.2) e il percorso seguito (progettazione di classe, progettazione di classe con personalizzazioni, percorso individualizzato sezione 8.3), gli obiettivi e le modalità di rilevazione delle competenze nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (sezione 8.4)

SEZIONE 8: INTERVENTI SUL PERCORSO CURRICOLARE

8.1 Modalità di sostegno didattico e ulteriori interventi di inclusione

LINEE GUIDA pag. 35

In questa sezione, di carattere generale, è prevista l'indicazione **degli interventi attivati** per tutte le discipline, nonché **le strategie e gli strumenti** necessari a supporto degli apprendimenti, operando un'opportuna distinzione sia rispetto agli interventi educativi definiti nella Sezione 5, in base alle dimensioni previste nel Profilo di Funzionamento, sia rispetto agli interventi sul contesto descritti nella Sezione 7. È necessario explicitare, altresì, **in che modo viene utilizzata la risorsa del sostegno di classe e quali azioni sono previste da parte del consiglio di classe in assenza di tale risorsa**, coerentemente con quanto riportato nella Sezione 9-*Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse*.

SEZIONE 8: INTERVENTI SUL PERCORSO CURRICOLARE

8. 2 Modalità di verifica

Si definiscono le personalizzazioni rispetto alle modalità di verifica adottate nella classe e utilizzate per tutte le discipline. È necessario considerare due possibili progettazioni:

- obiettivi didattici **nettamente diversi** da quelli disciplinari della classe, per cui le modalità di verifica usate abitualmente risultano di difficile applicazione → connessi alla sezione 5;
- obiettivi **didattici analoghi o sostanzialmente riconducibili** a quelli della classe ma che devono essere valutati considerando le difficoltà aggiuntive derivanti dalla disabilità, soprattutto rispetto ai processi di esposizione o produzione.

LINEE GUIDA pag. 36

In questo campo, si chiede di definire **le personalizzazioni necessarie** rispetto alle modalità di verifica adottate nella classe e utilizzate per tutte le discipline.

(...) Anche rispetto all'attribuzione di voti numerici è necessario che gli interventi personalizzati **non risultino un elemento penalizzante** o discriminante se l'esito atteso è stato raggiunto o se la prova risulta equipollente a quella della classe

SEZIONE 8: INTERVENTI SUL PERCORSO CURRICOLARE

8.3 Progettazione disciplinare

Disciplina: 	☐ A – Segue la progettazione didattica della classe e si applicano gli stessi criteri di valutazione ☐ B – Rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate le seguenti personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento (conoscenze, abilità, competenze) e ai criteri di valutazione: ... con verifiche identiche ☐ equipollenti ☐ ☐ C – Segue un percorso didattico differenziato con verifiche ☐ non equipollenti [indicare la o le attività alternative svolte in caso di differenziazione della didattica.....]
---------------------------------	---

LINEE GUIDA pp. 37-40

In questa sezione, **per ogni disciplina** o insegnamento, **sono definiti obiettivi previsti e criteri di valutazione**, definendo in modo chiaro anche le informazioni necessarie per stabilire la validità del percorso scolastico.

Nel riquadro destinato a ciascuna disciplina si può selezionare una di queste tre opzioni:

A-Segue la progettazione didattica della classe e si applicano gli stessi criteri di valutazione

B-Rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate le seguenti personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento (conoscenze, abilità, competenze) e ai criteri di valutazione

C-Segue un percorso didattico differenziato (previsto eventuale esonero totale)

SEZIONE 8: INTERVENTI SUL PERCORSO CURRICOLARE

8.3 Progettazione disciplinare

Disciplina:

☐ A – Segue la progettazione didattica della classe e si applicano gli stessi criteri di valutazione

A - Se si sceglie l'opzione "A", non occorre aggiungere altro. Tuttavia occorre ricordare che seguire la progettazione della classe e applicare gli stessi criteri di valutazione non significa annullare ogni forma di personalizzazione. Pertanto, le modalità di verifica saranno personalizzate secondo quanto indicato nella Sezione 8.2.

SEZIONE 8: INTERVENTI SUL PERCORSO CURRICOLARE

8.3 Progettazione disciplinare

Disciplina:

☐ A – Segue la progettazione didattica della classe e si applicano gli stessi criteri di valutazione

☐ B – Rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate le seguenti personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento (conoscenze, abilità, competenze) e ai criteri di valutazione: ...

- Con l'opzione "B" si definisce un percorso che, pur personalizzato o adattato, conserva la sua validità ai fini del conseguimento del titolo di studio e prevede la possibilità di somministrare prove di verifica dichiarate equipollenti (in certi casi particolari, anche identiche), ossia dello stesso valore di quelle della classe pur se diverse rispetto ai contenuti, rendendo possibili semplificazioni che non compromettano la loro validità. Possono rientrare in questo ambito eventuali dispense da prestazioni ritenute non indispensabili, supporti che garantiscono in ogni caso l'autonomia di base, facilitazioni non determinanti... Valutando queste personalizzazioni si terrà conto anche della rilevanza che possono avere le varie discipline nello specifico indirizzo di studi. Modificando in questo modo la progettazione, anche se non in modo radicale, cambiano molto probabilmente anche i risultati attesi per cui diventa necessario adattare i criteri di valutazione definiti per la classe.

SEZIONE 8: INTERVENTI SUL PERCORSO CURRICOLARE

8.3 Proge

Discip

C - L'opzione "C" si seleziona quando gli obiettivi disciplinari previsti sono nettamente ridotti rispetto a quelli della classe, per cui non è proponibile una valutazione su prove equipollenti. In questo riquadro occorre definire quali sono questi obiettivi previsti, specificando i risultati attesi e i relativi criteri di valutazione.

☐ C – Segue un percorso didattico differenziato

con verifiche ☐ non equipollenti

[indicare la o le attività alternative svolte in caso di differenziazione della didattica.....]

SEZIONE 8: INTERVENTI SUL PERCORSO CURRICOLARE

8.3 Progettazione disciplinare

Disciplina:

- ☐ A – Segue la progettazione didattica della classe e si applicano gli stessi criteri di valutazione
- ☐ B – Rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate le seguenti personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento (conoscenze, abilità,

In presenza di «percorsi misti» è importante far conoscere e valorizzare le opportunità che il nostro sistema offre **per conseguire ugualmente il diploma** qualora le difficoltà che impediscono di sostenere in modo valido alcune discipline venissero nel tempo superate, **attraverso attività di recupero specifiche o, se ritenuto necessario, allungando il percorso scolastico con una ripetenza.**

SEZIONE 8: INTERVENTI SUL PERCORSO CURRICOLARE

Dopo aver redatto i car
riepilogo che essenzial
sulla validità del percor

La Studentessa/lo Stud

- × 1. ordinario
- × 2 personalizzato (con
- × 3 differenziato

Tutti i membri del CdC sono anche membri del GLO per cui le decisioni assunte al momento della definizione del PEI possono essere ritenute approvate da entrambi gli organismi, semplificando le procedure.

Tuttavia occorre ricordare che questa decisione rientra nella valutazione degli apprendimenti e il CdC ha pertanto diritto ad affrontarla in modalità riservata, **senza doverne discutere con gli altri partecipanti ai lavori del GLO.**

LINEE GUIDA pag.40

Le opzioni 1 e 2 portano entrambe al conseguimento del titolo di studio. Possiamo considerare «*1 - ordinario*» un percorso in cui per tutte o quasi le discipline è stata selezionata l'opzione A.

Il percorso può essere del secondo tipo, «*2 - personalizzato con prove equipollenti*» se per tutte le discipline è stata selezionata l'opzione A o B.

Il percorso è «*3 - differenziato*» se anche per una sola disciplina è stata selezionata l'opzione C.

SEZIONE 8: INTERVENTI SUL PERCORSO CURRICOLARE

☐ C – Segue un percorso didattico differenziato

con verifiche [] non equipollenti

[indicare la o le attività alternative svolte in caso di differenziazione della didattica.....]

LINEE GUIDA pp. 37-43

La prima applicazione della programmazione differenziata richiede una formale proposta del Consiglio di classe ai genitori, che successivamente deve essere concordata con loro: essi possono rifiutarla e in questo caso saranno somministrate in tutte le discipline delle prove equipollenti, ossia valide secondo l'ordinaria progettazione dell'indirizzo di studi frequentato, anche se andranno comunque garantite le attività di sostegno e continueranno ad essere applicate tutte le personalizzazioni ai metodi di valutazione indicati nel riquadro 8.2. attraverso un voto in decimi

SEZIONE 8: INTERVENTI SUL PERCORSO CURRICOLARE

☐ C – Segue un percorso didattico differenziato

con verifiche [] non equipollenti
[indicare la o le attività alternative sv

**Negli anni successivi la
continuazione del percorso
differenziato viene
considerata automatica,
salvo diversa decisione del
CdC**

LINEE GUIDA pp. 37-43

Il passaggio dalla programmazione differenziata a una valida per il conseguimento del titolo è infatti possibile se il Consiglio di classe decide, in base agli elementi di valutazione in suo possesso e con adeguata motivazione, che lo studente è in grado di apprendere anche le discipline seguite in precedenza in modo differenziato, sostenendo in un secondo momento prove equipollenti.

La prima applicazione della programmazione differenziata richiede una formale proposta del Consiglio di classe ai genitori, che successivamente deve essere concordata con loro: essi possono rifiutarla e in questo caso saranno somministrate in tutte le discipline delle prove equipollenti, ossia valide secondo l'ordinaria progettazione dell'indirizzo di studi frequentato, anche se andranno comunque garantite le attività di sostegno e continueranno ad essere applicate tutte le personalizzazioni ai metodi di valutazione indicati nel riquadro 8.2. attraverso un voto in decimi

SEZIONE 8: INTERVENTI SUL PERCORSO CURRICOLARE

- Il passaggio dalla programmazione differenziata a una valida per il conseguimento del titolo è infatti possibile se il Consiglio di classe decide, in base agli elementi di valutazione in suo possesso e con adeguata motivazione,
- che lo studente è in grado di apprendere anche le discipline seguite in precedenza in modo differenziato, sostenendo in un secondo momento prove equipollenti.

PASSAGGIO DA PEI «DIFFERENZIATO» A PEI «SEMPLIFICATO»

LINEE GUIDA p. 43

IMPORTANTE - ultimo anno

La “procedura” con la quale alcune famiglie chiedono questo passaggio **solo nell’ultimo anno**, con esiti spesso paradossali e con frequente insorgenza di contenzioso, **è una grave criticità e una stortura** più e più volte segnalata dalle istituzioni scolastiche. Infatti è del tutto evidente che sostenere un esame con prove equipollenti sulla base di un PEI “semplificato” significa che tali prove debbono essere **costruite in modo tale da poter accertare il raggiungimento, sia pur a livello essenziale, di competenze e risultati / obiettivi di apprendimento di un intero percorso scolastico, e non dell’ultimo anno.** Un raggiungimento che non può avvenire nell’arco del solo ultimo anno, se negli anni precedenti il percorso non è stato conforme a quello ordinario.

Pur tuttavia, è sempre ammessa la possibilità di rientrare in un percorso ordinario, **qualora lo studente superi prove integrative**, in apposita sessione, relative alle discipline e ai rispettivi anni di corso durante i quali è stato seguito un percorso differenziato.

SEZIONE 8: INTERVENTI SUL PERCORSO CURRICOLARE «ESONERO»

Opzione «C»

Rientrano nell'opzione “C” le situazioni in cui non sussistono le condizioni **neppure per una progettazione disciplinare ridotta e non è possibile**, se non con forzature eccessive e inopportune, **definire obiettivi didattici** sui quali si possa poi esprimere una seria valutazione degli apprendimenti. In questi casi si **può decidere l'esonero totale dall'insegnamento di tale disciplina**, per cui non sono previsti obiettivi disciplinari da raggiungere e, non essendoci di conseguenza valutazione, non si definiscono i relativi criteri. L'esonero è deciso dal Consiglio di classe, non solo dall'insegnante titolare della disciplina, e deve costituire una scelta eccezionale derivante da impedimenti oggettivi o incompatibilità, non da mere difficoltà di apprendimento.

In questi casi si specifica che per la disciplina in questione è stato deciso l'esonero e, di conseguenza, **si indica quali attività alternative vengono svolte in quelle ore**, nonché come vengono organizzate e valutate. Se rientrano tra gli interventi connessi alle dimensioni del Profilo di Funzionamento - Sezione 5 - le modalità di verifica, con relativi esiti attesi, dovrebbero essere già state definite, ed è sufficiente un rinvio.

SEZIONE 8.4 . PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO (a partire dalla classe III)

Tipologia di percorso per le competenze trasversali e l'orientamento

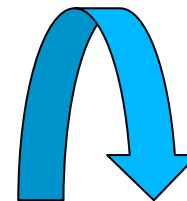
PERCORSO AZIENDALE	ESTREMI DELLA CONVENZIONE <u>stipulata</u> : _____
	NOME E TIPOLOGIA AZIENDA: _____
	TUTOR AZIENDALE (ESTERNO): _____
	TUTOR SCOLASTICO (INTERNO), _____ se diverso dal docente di sostegno
	DURATA E ORGANIZZAZIONE TEMPORALE DEL PERCORSO _____
	Modalità di raggiungimento della struttura ospitante o di rientro a scuola, mezzi di trasporto e figure <u>coinvolte</u> : _____

6

Indicare la tipologia di percorso (non equivalenti)



Progettazione del percorso formativo per lo studente



Auspicabile un raccordo con il Progetto Individuale, ove redatto

PERCORSO SCOLASTICO

FIGURE COINVOLTE e loro compiti _____

DURATA E ORGANIZZAZIONE TEMPORALE PERCORSO _____

ALTRO PERCORSO

☐ attività condivise con l'Ente locale ai fini del Progetto individuale di cui al D. Lgs. 66/2017, art. 6.

PROGETTAZIONE DEL PERCORSO

Progettazione del percorso

Una volta definita la tipologia di percorso scelta, nella seconda parte del riquadro 8.4 si chiede di precisare, secondo il livello di approfondimento ritenuto necessario, i seguenti aspetti:

OBIETTIVI DI COMPETENZA DEL PROGETTO FORMATIVO
TIPOLOGIA DEL CONTESTO CON L'INDICAZIONE DELLE BARRIERE E DEI FACILITATORI nello specifico contesto ove si realizza il percorso
TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ (es: incontro con esperti, visite aziendali, impresa formativa simulata, project work in e con l'impresa, tirocini, progetti di imprenditorialità ecc.) e MODALITÀ/FASI di svolgimento delle attività previste
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
COINVOLGIMENTO DELLA RETE DI COLLABORAZIONE DEI SERVIZI TERRITORIALI per la prosecuzione del percorso di studi o per l'inserimento nel mondo del lavoro
Osservazioni dello Studente o della Studentessa



PROBLEMA DEI TEMPI:
entro il 31.10 indicazioni
generali inserendo solo
successivamente altri
elementi

Revisione

Data: _____

Specificare i punti oggetto di
eventuale revisione

Verifica finale

Data: _____

VERIFICA FINALE, con particolare
riferimento:
1. al livello di riduzione dei vincoli di
contesto e alla loro eventuale
permanenza;
2. alla replicabilità dell'attività e alle
misure di miglioramento da assumere,
sulla base del riscontro dei tutor

PCTP: FAQ n. 14 - MI

14 **Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO)**

Gli alunni certificati possono essere esonerati dai PCTO (ex alternanza scuola lavoro)? Può essere ridotto il numero di ore da svolgere?

Nessuna disposizione di legge prevede l'esonero dal PCTO, mentre nel DLgs 66/17 art. 7 comma 2, lettera e) è scritto: «[Il PEI] definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione». In sostanza si deve far di tutto per consentire agli studenti con disabilità di svolgere questa esperienza, considerata estremamente importante per la loro vita futura, definendo eventualmente strumenti e modalità diverse: non necessariamente in azienda, ma anche in modo simulato, a scuola (o meglio, in una scuola diversa), anche in telelavoro se proprio occorre... Se veramente nessuna esperienza di PCTO è realizzabile, neppure se proposta in modo totalmente alternativo, se ne prende atto e, con decisione congiunta a livello di GLO, si può anche decidere di non svolgere nessuna attività, perché ovviamente nessuna norma può costringere a fare cose impossibili. Ma deve trattarsi davvero di una situazione eccezionale. (Cfr. Linee Guida a pag. 45).

SOLO IN CASI ECCEZIONALI

8.5 Criteri di valutazione del comportamento ed eventuali obiettivi specifici

8.5 Criteri di valutazione del comportamento ed eventuali obiettivi specifici

Comportamento:	☐ A - Il comportamento è valutato in base agli stessi criteri adottati per la classe ☐ B - Il comportamento è valutato in base ai seguenti criteri personalizzati e al raggiungimento dei seguenti obiettivi: ...
-----------------------	--

Revisione

Data: _____

Specificare i punti eventualmente oggetto di revisione (progettazione disciplinare e/o comportamento)	
---	--

Verifica conclusiva degli esiti

Data: _____

Con verifica dei risultati didattici conseguiti e valutazione sull'efficacia di interventi e strumenti riferiti anche all'ambiente di apprendimento. <i>NB: la valutazione finale degli apprendimenti è di competenza del Consiglio di classe</i>	
--	--

Per la valutazione del comportamento sono presenti due opzioni in base all'esigenza o meno di personalizzazione. Nel caso di difficoltà nella regolazione del comportamento, sarà opportuno prevedere non soltanto criteri di valutazione personalizzati, ma anche una progettazione coerente con gli obiettivi educativi indicati nella Sezione 4, unitamente a specifiche strategie di intervento, che saranno esplicitate anche nella Sezione 9 (punto 8)

ARTICOLO 13: ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E UTILIZZO DELLE RISORSE

Il PEI prevede un prospetto riepilogativo ove sia possibile desumere l'organizzazione generale del progetto di inclusione e l'utilizzo delle risorse, con indicazione delle presenze, rispettivamente:

- dell'alunno a scuola
- delle risorse professionali impegnate nelle attività di sostegno didattico
- dell'assistente all'autonomia e/o alla comunicazione,
- nonché delle collaboratrici o dei collaboratori scolastici impegnati nell'assistenza igienica di base

ARTICOLO 13: ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E UTILIZZO DELLE RISORSE

Nello stesso prospetto sono altresì indicate le seguenti specifiche:

- a. se l'alunno è presente a scuola per l'intero orario o se si assenta in modo continuativo su richiesta della famiglia o degli specialisti sanitari, in accordo con la scuola, indicando le motivazioni;
- b. la presenza dell'insegnante per le attività di sostegno, specificando le ore settimanali;
- c. le risorse destinate agli interventi di assistenza igienica e di base;
- d. le risorse professionali destinate all'assistenza per l'autonomia e/o per la comunicazione;
- e. eventuali altre risorse professionali presenti nella scuola o nella classe;

ARTICOLO 13: ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E UTILIZZO DELLE RISORSE

- f. gli interventi previsti per consentire all'alunno di partecipare alle uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione organizzati per la classe;
- g. le strategie per la prevenzione e l'eventuale gestione di comportamenti problematici;
- h. le attività o i progetti per l'inclusione rivolti alla classe;
- i. le modalità di svolgimento del servizio di trasporto scolastico;
- j. eventuali interventi e attività extrascolastiche attive, anche di tipo informale, con la specifica degli obiettivi perseguiti e gli eventuali raccordi con il PEI.

SEZIONE 9: ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E UTILIZZO DELLE RISORSE

MA VEDIAMO
NELLE
SPECIFICO



TABELLA ORARIO SETTIMANALE

Tabella orario settimanale

(da adattare in base all'effettivo orario della classe)

Per ogni ora specificare:

- se lo studente/essa è
- se è presente l'inseg
- se è presente l'assis

	L					
Prima ora	P					
Seconda ora	P					
Terza ora	P					
Quarta ora	P					
Quinta ora	Pre. Sost.					
...						

Si riporta l'orario settimanale della classe al fine di rilevare per ogni ora di lezione o per ogni attività prevista nella classe:

- se l'alunna/o con disabilità è presente o assente, nel caso in cui la frequenza preveda un orario ridotto, come specificato nell'apposita tabella. Si precisa che non si considerano le assenze per malattia, anche se frequenti;
- se è presente l'insegnante di sostegno;
- se è presente l'assistente per l'autonomia e/o la comunicazione.

Inserire altre figure professionali coinvolte per interventi specifici (?)

ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E UTILIZZO DELLE RISORSE

Lo/a studente/essa frequenta con orario ridotto?	☐ <u>Sì:</u> è presente a scuola per ____ ore settimanali rispetto alle ____ ore della classe su richiesta ☐ della famiglia ☐ degli specialisti sanitari, in accordo con la scuola per le seguenti motivazioni: ☐ <u>No</u> , frequenta regolarmente tutte le ore previste per la classe
--	---

La frequenza scolastica con orario ridotto deve essere compatibile sia con il diritto all'istruzione garantito agli alunni e alle alunne con disabilità in tutti gli ordini di scuola (L. 104/92 art. 12 c. 2) che con l'obbligo scolastico nelle età in cui è previsto

ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E UTILIZZO DELLE RISORSE

Lo/a studente/essa frequenta con orario ridotto?

☐ Sì: è presente a scuola per ____ ore settimanali rispetto alle ____ ore della classe su richiesta

☐ della famiglia ☐ degli specialisti sanitari, in accordo con la scuola per le seguenti motivazioni:

.....
☐ No, frequenta regolarmente tutte le ore previste per la classe

Una decisione formale da parte del GLO è necessaria per attestare che la scelta rientri in un progetto di personalizzazione in cui siano state considerate tutte queste esigenze.

Tale informazione risulta rilevante anche rispetto alla richiesta di risorse per il sostegno e l'assistenza da inserire nella Sezione 11, affinché nell'organizzazione vi sia una effettiva rispondenza tra il monte orario previsto in caso di frequenza ridotta e le ore destinate al sostegno e all'assistenza.

LO STUDENTE FREQUENTA CON ORARIO RIDOTTO?

La frequenza ridotta va quantificata:

è presente a scuola per ____ ore settimanale rispetto alle ____ ore della scadenza o della sezione

E va specificato «chi» avanza la richiesta:

- la famiglia in accordo con la scuola?
- i servizi sanitari o riabilitativi?
- la famiglia?
- la famiglia con i servizi?

(possibile anche più di una scelta specificando sinteticamente le motivazioni)



ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E UTILIZZO DELLE RISORSE

Lo/a studente/essa è sempre in classe con i compagni?

☐ Sì

☐ No, in base all'orario svolge n. ____ ore in laboratorio o in altri spazi per le seguenti attività

Se si tratta di attività occasionali, non è necessario fornire ulteriori specificazioni

Lo studente è sempre in classe?

Sono previste attività settimanali fuori dalla classe?

Ebbene, allora vanno indicate:

- quali risorse professionali sono coinvolte (docente di sostegno, assistente, docenti curricolari etc.);
- se l'attività è individuale o se si svolge in modalità cooperativa, in piccolo gruppo con forme di tutoraggio tra pari;
- le motivazioni a supporto di questa scelta, anche in considerazione di una eventuale compensazione per la mancata partecipazione alle attività che contemporaneamente sono previste in classe.

LA CULTURA DEL COMPITO

Quando non è possibile creare adattamenti degli obiettivi e delle metodologie su compiti dello stesso tipo di quelli dei compagni **È UTILE FARLI PARTECIPARE ad alcune attività della loro classe** (non certo allontanandoli!!!!)

Lucio Cottini

Esempi:

- lettura di brani da parte dei compagni e analisi: lasciare partecipare l'alunno con disabilità, anche solo all'ascolto.
- organizzare il giornalino di classe operando in gruppi con la presenza dell'alunno con disabilità a cui affidare compiti specifici (ritagliare – incollare – ecc.)



Gli alunni percepiscono che le consegne destinate all'intero gruppo non sono totalmente estranee a loro e questo facilita

- il sentirsi parte della classe
- motiva anche l'impegno

ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E UTILIZZO DELLE RISORSE

Insegnante per le attività di sostegno	Numero di ore settimanali _____

Quante sono le ore di sostegno assegnate alla classe come risorse disponibili per realizzare gli obiettivi definiti dal PEI

3 - Informazioni sull'insegnante per le attività di sostegno

Le informazioni richieste hanno lo scopo di precisare quante sono le ore di sostegno assegnate alla classe come risorse disponibili per realizzare gli obiettivi definiti nel PEI.

È possibile specificare:

- se il sostegno didattico sia affidato a una o più risorse
- i criteri e le priorità che hanno orientato le scelte in merito all'articolazione dell'orario del sostegno.

Si può segnalare, altresì, la presenza di docenti di sostegno che operano nella classe con altre alunne e altri alunni con disabilità, indicando eventualmente modalità organizzative per lo svolgimento delle attività.

ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E UTILIZZO DELLE RISORSE

Risorse destinate agli interventi di assistenza igienica e di base	Descrizione del servizio svolto dai collaboratori scolastici _____ _____
--	---

4 - Risorse destinate agli interventi di assistenza igienica e di base

Assistenza igienica

a) accompagnamento ai servizi e pulizia

Altri bisogni compresi nella cosiddetta assistenza di base:

- 1) ausilio materiale negli spostamenti all'interno della scuola e al momento dell'entrata e dell'uscita
- 2) eventuale supporto in mensa ecc.

Occorre descrivere il servizio svolto dalle collaboratrici scolastiche e dai collaboratori scolastici, **coordinato a quello di altre figure professionali se presenti, tenendo conto nell'assegnazione del genere delle alunne e degli alunni.**

Scrivere in che modo la scuola si organizza per soddisfare le esigenze igieniche

ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E UTILIZZO DELLE RISORSE

Risorse professionali destinate all'assistenza per l'autonomia e/o per la comunicazione	Tipologia di assistenza / figura professionale _____ Numero di ore settimanali condivise con l'Ente competente	Quante sono le ore settimanali di assistenza assegnata?
---	---	---

5 - Assistenza autonomia e/o comunicazione

Precisare le ore settimanali di assistenza assegnate specificando la tipologia (es. AEC, ASACOM, OSS, assistenti educativi, ecc.).

Esplicitare:

- criteri e priorità per il ricorso a questa figura
- articolazione dell'orario
- organizzazione del servizio
- iniziative di coordinamento adottate

ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E UTILIZZO DELLE RISORSE

Altre risorse professionali presenti nella scuola/classe	☐ docenti del consiglio di classe o della scuola in possesso del titolo di specializzazione per le attività di sostegno ☐ docenti dell'organico dell'autonomia coinvolti/e in progetti di inclusione o in specifiche attività rivolte allo studente/essa e/o alla classe ☐ altro _____
--	---

6 - Altre risorse professionali presenti nella scuola/classe

Questa voce chiede di indicare le altre risorse professionali che operano nella classe per il progetto di inclusione, in particolare:

- docenti della classe in possesso del titolo di specializzazione per le attività di sostegno
- docenti dell'organico dell'autonomia coinvolte/i in progetti di inclusione o in specifiche attività rivolte all'alunna/o con disabilità o alla classe
- altre eventuali risorse

ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E UTILIZZO DELLE RISORSE

Uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione	Interventi previsti per consentire allo/a studente/essa di partecipare alle uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione organizzati per la classe _____ _____
--	---

7 - Uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione

Indicare interventi, supporti, iniziative e precauzioni da adottare **per consentire la partecipazione** - con il massimo livello di autonomia e sicurezza - alle uscite didattiche e alle visite o viaggi di istruzione organizzati dalla scuola per la classe di appartenenza.

Anche in questo ambito è necessario **un intervento sul contesto**, eliminando le possibili barriere, scegliendo mete o modalità organizzative adeguate e inclusive.

ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E UTILIZZO DELLE RISORSE

Strategie per la prevenzione e l'eventuale gestione di comportamenti problematici

Ogni intervento educativo non può fondarsi solo su metodologie di contenimento delle manifestazioni inadeguate ma deve orientarsi a promuovere competenze soprattutto di tipo comunicativo che *possano sostituire funzionalmente i comportamenti problema* (L. Cottini)

8- Strategie per la prevenzione e l'eventuale gestione di comportamenti problematici

In questa sezione è possibile fornire indicazioni operative in presenza di comportamenti problematici, riportando i soggetti coinvolti e le modalità di azione previste, coerentemente con quanto già illustrato nelle Sezioni 5, 7 e 8 (voce 8.5).

ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E UTILIZZO DELLE RISORSE

Attività o progetti per l'inclusione rivolti alla classe		
--	--	---

9 - Attività o progetti per l'inclusione rivolti alla classe

Visionare le sezioni 6 e 7, quindi elencare attività e progetti per l'inclusione che sono previsti nel corso dell'anno scolastico, eventualmente aggiungendo il periodo di svolgimento e/o le ore complessive.

ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E UTILIZZO DELLE RISORSE

Trasporto Scolastico	Indicare le modalità di svolgimento del servizio _____
----------------------	--



10 -Trasporto Scolastico

Sotto questa voce occorre indicare sinteticamente le modalità di svolgimento del servizio.

ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E UTILIZZO DELLE RISORSE

Interventi e attività extrascolastiche attive

Tipologia (es. riabilitazione, attività extrascolastiche, attività ludico/ricreative, trasporto scolastico etc.)	n° ore	struttura	In questa rilevazione vengono descritti interventi e attività che si svolgono fuori dalla scuola e che possono interagire, in modo diretto o indiretto, con il processo di inclusione scolastica. Se sono già stati descritti nella Sezione 6 - <i>Osservazioni sul contesto</i> qui è sufficiente un sintetico richiamo
Attività extrascolastiche di tipo informale		supporto	

Distinti due tipi di interventi o attività:

- **formali**: organizzati o gestiti da soggetti, pubblici o privati, in base a specifici accordi, con organizzazione, sede, orari in genere ben definiti.
- **informali**: non strutturati

Si chiede di specificare, anche in modo generico per gli **interventi informali**, gli obiettivi di queste azioni e i rapporti **con il PEI**.

SEZIONE 10: CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

10. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

relative all'assolvimento dell'obbligo d'istruzione nella scuola secondaria superiore –
Solo per le Classi seconde (D.M. n. 139/2007 e D.M. 9/2010)

COMPETENZE DI BASE E RELATIVI LIVELLI RAGGIUNTI

NOTE ESPLICATIVE che rapportino il significato degli enunciati relativi alle Competenze di base e ai livelli raggiunti da ciascuno/a studente/essa, agli obiettivi specifici del Piano Educativo Individualizzato, anche in funzione orientativa per il proseguimento degli studi di ordine superiore ovvero per l'inserimento nel mondo del lavoro.

.....
.....
.....
.....

PRECISAZIONI:

- Coerente e rapportata con gli obiettivi specifici del PEI
- La certificazione è di competenza del CdC e non del GLO
- Sono possibili personalizzazioni (scelta delle competenze, descrittori e giudizi)

SEZIONE 11: VERIFICA FINALE E RISORSE

- Verifica finale
- Variazioni condizioni del contesto per il nuovo a.s.
- Interventi per garantire diritto allo studio (assistenza di base o specialistica, esigenze di tipo sanitario, arredi, ausili)
- Proposta di ore di sostegno per il nuovo a.s. in relazione al Profilo di Funzionamento e all'effettivo utilizzo delle risorse nell'a.s. attuale
- Richieste ore per assistenza educativa

SEZIONE 12: PEI PROVVISORIO:

FAQ n. 20 - MI

20	PEI redatto in via provvisoria per l'anno scolastico successivo	Cos'è il PEI provvisorio? Va redatto ogni anno? Il PEI provvisorio, introdotto dal DLgs 66/2017, riguarda i bambini che entrano nella scuola per la prima volta, di solito all'Infanzia, e gli alunni di qualsiasi classe che sono stati certificati durante l'anno in corso e che non hanno quindi un PEI in vigore. Per loro, entro giugno, viene redatto un PEI, chiamato provvisorio, che ha lo scopo di definire quello che serve per l'inclusione da attivare l'anno successivo, compresa la proposta rispetto alle risorse necessarie, di sostegno, ma non solo. Queste indicazioni sono richieste anche per gli alunni già frequentanti, ma per loro vanno inserite nella verifica finale del PEI già adottato, e non serve farne un altro. Per la redazione del PEI provvisorio è usato il normale modello (Allegato A al decreto 182/2020), ma compilato solo parzialmente in base alle indicazioni dello stesso decreto (art. 16, comma 3). All'inizio dell'anno successivo, a cura del nuovo GLO, sarà elaborato e approvato il PEI per l'anno in corso, utilizzando interamente il modello del relativo grado di scuola [si vedano le Linee Guida a pag. 11 (incontri del GLO) e a pag. 64 (PEI redatto in via provvisoria)].
----	--	--

«Non è lui che vuole andare, il fatto è che non può stare fermo»

Seneca, Lettere a Lucillo

GRAZIE PER L'ATTENZIONE